

1782
858

23789

ISTRUZIONI

PER LE

IMPERIALI REGIE PRETURE

DELLA

DALMAZIA.

Z A R A

Dalla Stamperia Governiale di Gio: Demarchi

M.DCCC.XXIX.

INDICE

DEI CAPITOLI.

CAP. ^o	I. <i>Dell'esperimento di conciliazione</i>	pag. 1
»	II. <i>Delle petizioni ed altre istanze</i>	» 9
»	III. <i>Del protocollo degli esibiti</i>	» 10
»	IV. <i>Dell'evasione degli esibiti</i>	» 20
»	V. <i>Della spedizione ed intimazione</i>	» 27
»	VI. <i>Della custodia degli atti nell'archivio</i>	» 41
»	VII. <i>Del modo di tenere le udienze giudiziali</i>	» 50
»	VIII. <i>Del modo di assumere i giuramenti</i>	» 54
»	IX. <i>Del modo di assumere gli esami dei testimonj</i>	» 62
»	X. <i>Della inrotulazione ossia coordinazione, e della disrotulazione o sia consegna degli atti</i>	» 66
»	XI. <i>Del modo di porre in evidenza lo stato degli affari</i>	» 72
»	XII. <i>Del contegno riguardo ai depositi giudiziali</i>	» 76
»	XIII. <i>Degli obblighi degl'impiegati presso le Preture</i>	» 96

CAPITOLO I.

Dell'esperimento di conciliazione.

§. I.

P RIMA che venga presso la Pretura forense introdotta una causa con formale petizione, dovrà tentarsi l'esperimento di conciliazione. A tal' uopo quegli che accampar vuole alcuna pretesa o azione contro altri, dovrà presentarsi nella Cancelleria della Pretura stessa, ed insinuare a voce la sua domanda, onde sia citata la controparte all'esperimento della conciliazione, rilasciando in iscritto il proprio nome, cognome, quello della controparte, la rispettiva condizione, il comune o la villa del domicilio; egli potrà presentarsi dalle ore nove di mattina sino alle due pomeridiane in ciascun giorno della settimana, eccettuati i giorni feriat.

Obbligo dell'esperimento di conciliazione e modo con cui la parte lo dimanda.

§. 2.

Per l'esperimento di conciliazione verranno stabilmente destinate al meno due giornate per settimana, le quali secondo le circostanze locali saranno le più comode per le parti; ciò verrà reso noto al pubblico per mezzo di un avviso da te-

Giornata da destinarsi per la conciliazione.

nersi sempre affisso alla porta della Cancelleria. Il Pretore potrà però, ove particolari circostanze lo esigano, assumere l'esperimento di conciliazione anche in altra giornata.

§. 3.

Modo di es-
tendere l'atto
di conciliazione.

Presentandosi taluno in Cancelleria giusta il §. I, verrà sul momento esteso l'atto di citazione per l'esperimento di conciliazione, e destinata una delle giornate a ciò stabilite, secondo il caso e la convenienza delle parti, non però al di là di giorni quattordici.

Questo atto dovrà enunziare il nome e cognome delle parti, la loro condizione, il domicilio, l'oggetto della dimanda, la giornata e l'ora per la comparsa, come dal formolario I.

Formolario I.

La citazione verrà estesa in duplo, e qualora sopra la medesima dimanda dovranno citarsi più consorti di lite, si aggiungerà ancora un esemplare per cadauno di questi, e tutti gli esemplari dovrà sottoscrivere il Cancelliere per ordine del Pretore.

§. 4.

e d'intimarlo.

Se l'intimazione deve seguire nel Comune della residenza della Pretura, il Cancelliere consegnerà tutti gli esemplari

al fante della medesima, il quale farà l'intimazione al citato personalmente, od a persona commorante nella stessa abitazione; annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apponendovi la sua sottoscrizione, e consegnerà poscia tale duplo al citante.

Se l'intimazione deve seguire fuori del Comune della residenza, il Cancelliere consegnerà tutti gli esemplari della citazione al citante, a cui spetta di farli pervenire al Sindaco o Capovilla del luogo, ove dimora il citato; il Sindaco o Capovilla, ritenuto presso di sè il duplo, farà seguire l'intimazione mediante il Cursore comunale a ciascun citato personalmente, o alla sua abitazione, ed in seguito alla vocale relazione del Cursore annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione, ed a chi fu fatta, apporrà o farà apporre la sua firma, e lo restituirà al citante, il quale gli dovrà pagare la prescritta tassa d'intimazione a beneficio del Cursore.

§. 5.

L'esperimento di conciliazione si farà sempre nell'Ufficio della Pretura e nella giornata destinata; ciascuna delle parti dovrà comparire di regola in persona, e solamente in caso d'impedimento, mediante procuratore munito di legale mandato con-

Comparsa delle
parti alla con-
ciliazione.

tenente anche la facoltà di transigere. Questo procuratore dovrà essere un individuo della famiglia, un di lei dipendente, o anche un'altra persona proba; non sarà permesso in niun caso e sotto verun pretesto l'intervento di un Avvocato, meno poi di alcun faccendiere. Nel comparire dovrà ciascuna parte portar seco gl'identici documenti, dei quali crederà potersi prevalere a sostegno delle sue ragioni.

§. 6.

Modo di sperimentare la conciliazione o di protocollare la convenzione.

Comparendo ambe le parti nel giorno ed ora destinati, il Pretore, sentita a voce la domanda del citante e le ragioni di ambe le parti, procurerà con prudenza ed in buona maniera d'indurre le medesime ad un amichevole componimento, facendone presenti i vantaggi; egli non dovrà però mai insistere con esortazioni importune, e molto meno con minacce. Se le parti convengono amichevolmente, la loro convenzione verrà tosto estesa sopra un foglio; il tenore verrà alle medesime preletto, e di ciò si farà alla fine espressamente menzione; indi si sottoscriverà ciascuna delle parti, il Pretore e l'Attuario, e se l'una o l'altra delle parti comparse non sapesse scrivere, dovrà essa apporvi un segno di propria mano. Se taluno fosse comparso, giusta il §. 5, munito di procura, questa verrà unita alla

convenzione, e contrassegnata col numero della medesima.

§. 7.

Le convenzioni assunte in tal guisa nell'Ufficio della Pretura avranno forza ed effetto di convenzione giudiziale. S'intende però da sè, che simili convenzioni, ove siano state concluse da un tutore, curatore od amministratore di beni dello stato, o comunitativi, per essere valide ed operative, dovranno riportare l'approvazione del rispettivo Giudice pupillare o della competente superiore autorità in tutti quei casi, in cui la legge la richiede.

Effetto legale della convenzione.

§. 8.

Tutte le convenzioni formatesi durante l'anno presso una Pretura verranno segnate col numero progressivo dal primo di gennajo sino alla fine di dicembre, e di tratto in tratto secondo il volume unite in un libro. A questo sarà aggiunto un repertorio alfabetico, nel quale verrà riportato il nome delle parti in doppio, cioè sotto la lettera iniziativa del citante e sotto quella del citato, ed ogni volta vi sarà notato il numero col quale è contrassegnata la convenzione, onde poterla facilmente rinvenire. Desiderando poi una delle parti in qualunque tempo di aver copia di una tale convenzione legalizzata o semplice, le verrà data, osservando quanto è prescritto pel rilascio di altre copie.

Numerazione ed indice delle convenzioni.

§. 9.

Certificato di
non seguita con-
ciliazione.

L' esperimento di conciliazione deve ultimarsi, a richiesta del citante, alla prima comparizione; e soltanto col di lui assenso si può destinare altra giornata per un ulteriore esperimento. Qualora al Pretore non riesce di conciliare le parti comparse, ovvero se il citato non comparisce entro tutta l' ora destinata nella citazione, ed il citante giustifica la seguita intimazione a senso del §. 4, il Pretore rilascerà al citante un certificato di non seguita conciliazione, per non essere comparso il citato, o per renitenza delle parti, giusta il

Formulario II.

La parte contumace incorre sempre nella multa di un fiorino da incassarsi nel modo prescritto per le tasse.

Qualora la conciliazione non riesce, le dichiarazioni fatte dalle parti nell' esperimento non potranno recare pregiudizio a veruna di esse, e non si potrà farle valere nella via ordinaria civile nemmeno come una confessione stragiudiziale.

§. 10.

Modo di legittimare il fatto esperimento.

Senza certificato di non seguita conciliazione non si potrà dar corso ad una petizione nè verbale nè in iscritto; perciò se ne dovrà sempre far menzione nella petizione, ed esso dovrà essere allegato nel duplo della petizione presentata in iscritto, ed essere annesso in originale al rotolo degli atti.

§. 11.

Qualora poi nulladimeno fosse stato da-
 to corso ad una petizione senza previo e-
 sperimento di conciliazione, e fosse stata
 agitata la causa, non potrà una tale man-
 canza formar motivo di nullità della pro-
 cedura; ma il superiore Tribunale, a cui
 incumbe particolarmente d'invigilare sull'
 osservanza di questa salutare prescrizione,
 dovrà riprendere seriamente il negligente
 Pretore, ed anche multarlo; ed in caso di
 più recidive, denunziarlo al supremo Tri-
 bunale di Giustizia.

Effetto dell'om-
 messo esperimento.

§. 12.

La citazione in conciliazione, non essen-
 do una formale petizione, non interrompe
 il corso della prescrizione. Ognuno, cui
 interessa, avrà quindi cura di far seguire
 tale citazione in tempo, onde poter accam-
 pare la sua azione con formale petizione,
 per l'effetto d'interrompere il corso della
 prescrizione medesima. Qualora poi il ter-
 mine della prescrizione fosse prossimo a
 scadere, colui che accampar vuole un'a-
 zione potrà, nell'atto di far seguire la ci-
 tazione per la conciliazione, presentare con-
 temporaneamente anche la relativa formale
 petizione; ma questa non verrà evasa fino
 a che non sia seguito l'esperimento di con-
 ciliazione.

La citazione
 in conciliazione
 non interrompe
 la prescrizione.

Eccezioni dall'obbligo di conciliare la conciliazione.

Dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione sono eccettuati i seguenti casi:

a) Ove il vigente Regolamento del processo civile fissa un termine per la presentazione della petizione, per esempio: per la riconvenzione, per la petizione relativa al cauzionale arresto personale, o sequestro.

b) Ove si tratta di un urgente provvisionale provvedimento per alimenti, sequestrazioni e simili.

c) Quando l'una o l'altra delle parti non è domiciliata nel distretto della Pretura, presso la quale deve incamminarsi la causa.

d) Ove la domanda è relativa ad affari di commercio.

e) Ove l'ufficio fiscale è parte in causa.

Questioni escluse affatto dall'esperimento di conciliazione.

Sono poi escluse affatto come non qualificate per la previa conciliazione le seguenti istanze:

a) Quelle che feriscono un oggetto, che non è d'immediata ed esclusiva competenza giudiziaria.

b) Le petizioni ed istanze sopra punti incidenti in causa già incamminata.

c) Le petizioni relative a un processo editale.

d) La resa di conto da presentarsi per la giudiziale liquidazione.

e) Le petizioni per separazione di letto e mensa, per le quali sussiste un' apposita istruzione intorno al modo di procedere.

CAPITOLO II.

Delle petizioni ed altre istanze.

§. 15.

L'attore, dopo ottenuto il certificato di non seguita conciliazione, o nei casi eccezionali ed esclusi come sopra, potrà produrre la sua dimanda, mediante formale petizione in iscritto firmata da un avvocato approvato, ovvero senza la di lui assistenza, mediante petizione verbale.

Facoltà di produrre la domanda in iscritto o verbalmente.

§. 16.

Scegliendo l'attore la via della petizione verbale, dovrà questa, se lo ricerca, essere assunta nello stesso giorno della di lui comparsa in conciliazione; e soltanto in caso di legittimo impedimento, potrà l'attore essere rimesso a comparire in altra giornata da destinarglisi.

Quando,

§. 17.

Il Pretore, sentita verbalmente dall'attore l'esposizione del fatto e la domanda, detterà la petizione all'Attuario, il quale la scriverà sopra fogli separati. Nell'assunzione della petizione si osserverà esattamente quanto prescrive il vigente Regolamento

e come si assume la petizione verbale.

del processo civile in riguardo alle petizioni; indi, previa lettura, verrà sottoscritta dalla parte, dal Pretore, e dall' Attuario, come dal formolario III.

§. 18.

Prevalendosi l'attore nella petizione verbale di documenti originali, gli verranno questi, dopo assunta la petizione, restituiti con incarico di farne fare le copie sopra carta bollata, e di portarle al Cancelliere alla più lunga entro giorni otto, e sotto diffidazione, che in difetto si terrà per deserta la petizione; salvo ad esso attore di rinnovarla a termine di legge.

§. 19.

o altre istanze.

Nello stesso modo verranno assunte anche tutte le altre istanze, che una delle parti farà verbalmente in una causa verbale, come pure tutte le istanze o esposizioni, che taluno farà verbalmente in oggetti non contenziosi.

CAPITOLO III.

Del protocollo degli esibiti.

§. 20.

Cosa dev' essere presentato al protocollo degli esibiti.

Tutte le petizioni ed istanze di parte in iscritto, in oggetti tanto contenziosi quanto non contenziosi, tutti i decreti ed ordini del Tribunale superiore, e generalmente tutti gli scritti diretti alla Pretura dovranno essere presentati al protocollo degli esibiti, per essere in quello riportati.

§. 21.

Così pure verranno rimesse al protocollo degli esibiti tutte le petizioni ed istanze verbali assunte in ufficio, nonchè tutti i protocolli d'udienza in oggetti tanto contenziosi, quanto non contenziosi, per essere registrati secondo l'ordine, e numerati.

Nella stessa guisa si procederà anche quando il Pretore trovasse di dovere d'ufficio sollecitare taluno all'adempimento di qualche dovere, mentre farà egli sopra un foglio il rimarco della mancanza, e dovrà questo riportarsi poscia nel protocollo degli esibiti per ogni opportuna evasione successiva.

§. 22.

Affinchè il protocollo degli esibiti possa essere tenuto con buon ordine, ed altre incumbenze possano essere eseguite regolarmente, è necessario, che sia esattamente osservato il prescritto dal Regolamento del processo civile: e perciò, che ogni scrittura presentata da una parte in iscritto, oltre l'indirizzo al Giudice, ed ogni petizione od istanza verbale indichi al di fuori la denominazione della scrittura determinata dalla legge, come Petizione, Risposta, Replica, Duplica, Istanza, o Supplica, ecc.ecc., inoltre il nome e cognome, la condizione di ciascuna parte, il comune o la villa ove abita, finalmente l'oggetto della controversia; nelle istanze poi, che

Rubricazione
degli atti.

non sono scritture di merito, come quelle per proroga di termine per ispezione giudiziale di documenti, per assunzione di giuramento, esame di testimonj o perizia, per inrotulazione d'atti, per arresto personale, sequestro, sequestrazione, per esecuzione effettiva, per istima, subasta ed altre simili, vi dovrà esserne al di fuori con poche parole indicato anche l'oggetto, come da alcuni esempj nel formulario IV.

Formulario IV.

§. 23.

Chi tiene il protocollo ed in quali ore.

Il protocollo degli esibiti, che deve separatamente tenersi: *a)* per gli affari civili contenziosi e non contenziosi, *b)* per le iniziative ed altri oggetti criminali, di regola è affidato al Cancelliere, ma può a misura del bisogno essere tenuto da quello degli scrittori il più qualificato.

Il rispettivo protocollo degli esibiti dovrà essere aperto ogni giorno dalle ore 9 di mattina fino ad un'ora pomeridiana, e dalle quattro alle sei di sera. Nei giorni di festa di precetto sarà aperto solamente dalle ore nove sino alle ore dodici antimeridiane; con questo però, che tanto nei giorni feriali, che di festa di precetto, non potrà anche fuori dell'indicata ora essere ricusato alcun esibito, che contenesse la denuncia di un qualche delitto, ovvero riguardasse qualche caso di morte, oggetti attinenti alla volontaria giurisdizione; dovrà però aver luogo il provvedimento prescritto dal successivo §. 25.

Il Pretore veglierà, onde i pezzi pervenuti mediante la posta sieno levati dall'Ufficio postale entro le ore nelle quali è aperto il protocollo degli esibiti, e consegnati al medesimo.

§. 24.

L'individuo incaricato del protocollo degli esibiti non dovrà accettarne alcuno fuori dell'ufficio, come del pari non potrà egli nell'ufficio, e durante il tempo, in cui è aperto il protocollo stesso (salve le eccezioni portate dal precedente §. 23) ricusarne sotto verun pretesto l'accettazione.

Si deve presentare in ufficio,

§. 25.

Siccome la giornata giudiziale viene regolata dietro le ore fissate al Giudicio, così non potrà essere riportata nel protocollo degli esibiti sotto il giorno della presentazione una scrittura, che venisse presentata da una parte dopo scorse le ore stabilite per tenere aperto il protocollo stesso, quand'anche consegnata fosse al Pretore, ma essa vi sarà riportata sotto il giorno susseguente; con questo però, che il Pretore (ove si trattasse d'istantaneo provvedimento in affari sì criminali, che di volontaria giurisdizione) non abbia a mancare di far luogo immediato ad ogni necessaria misura e disposizione.

e dentro le ore fissate.

§. 26.

Una scrittura presentata al protocollo degli esibiti non potrà sotto verun pretesto essere più ritirata dal protocollo medesimo,

Non si può ritirare un atto.

ma essa dovrà essere evasa a norma di legge.

§. 27.

Numerazione
degli esibiti.

L'incaricato del protocollo degli esibiti è obbligato di contrassegnare l'esibito senza il minimo indugio, (anche alla presenza dell'esibitore, se questo lo chiede espressamente) col numero, che gli compete dietro l'ordine della fatta presentazione. Questo numero sarà progressivo dal primo di gennajo fino all'ultimo di dicembre. Impiegherà il protocollista tutta l'attenzione, acciocchè non intervenga sbaglio, duplicazione, frazione, o salto nella serie dei numeri. Il numero verrà annotato visibilmente al di fuori dell'esibito, sotto la rubricazione, e vi si annoterà appresso anche il giorno, il mese, e l'anno della presentazione.

§. 28.

Certificato della
seguita pre-
sentazione.

Quando taluno volesse riportare un certificato della fatta presentazione d'un esibito, dovrà seco portare sopra un foglio separato la copia della rubrica dell'esibito; allora il protocollista è in obbligo, trovando la copia conforme all'originale, di contrassegnarla col numero medesimo dell'esibito, di notarvi nella stessa maniera il giorno, il mese, e l'anno della presentazione, di apporvi anche la sua sottoscrizione, e di mostrare per l'ispezione a richiesta della parte l'antecedente esibito già numerato.

Tale certificato si potrà chiedere anche dopo la presentazione dell'esibito.

§. 29.

Fatta la presentazione, il protocollista riporterà tosto gli atti presentati nel protocollo degli esibiti secondo l'ordine progressivo dei numeri, notandovi il numero, il nome della parte presentante, e della controparte, oppure la Giudicatura od altra Autorità, dalla quale fosse rimesso l'esibito, e finalmente in succinto il sostanziale dell'oggetto. A tale fine sarà lecito al protocollista, qualora non vi fosse al di fuori la rubrica, di aprire il piego, nel quale fosse involto l'esibito, in guisa però che resti illeso il sigillo. In questo caso verrà contrassegnato l'involto collo stesso numero come l'esibito, e sarà conservato sino a che l'esibito sarà evaso. Se l'involto contenesse più scritture, si darà a ciascuna un proprio numero, e tutti questi numeri saranno notati anche sull'involto.

§. 30.

Qualora l'indirizzo del piego fosse fatto a proprie mani del Pretore, il protocollista non oserà aprirlo, ma egli vi noterà sul piego il numero, che gli spetta nel protocollo; presso il numero vi noterà „ *al sig. Pretore* „ lasciandovi sufficiente spazio per notare il contenuto quando ritorna, e lo rimetterà tosto al Pretore. Se questi giudicasse opportuno di non dare l'esibito al protocollo, onde per fondati mo-

Modo di registrare nel protocollo.

tivi tenerne occulto il contenuto, si noterà nel protocollo sotto il numero „ *Non ritornato.* „

§. 31.

Quando in conformità del Regolamento del processo civile un esibito viene presentato in duplo, e con più rubriche, ogni copia, ed ogni rubrica verrà contrassegnata col numero, e coll'indicazione stessa di presentazione come l'atto principale; nel protocollo però si registrerà una sola volta, e si annoterà alla parte, che fu presentato, per esempio, *in duplo o in triplo, con una rubrica.* Il protocollista riscontrerà nell'istesso tempo, se siano prodotti tutti gli allegati citati nell'atto, e trovandone mancanti, ne farà l'annotazione sull'atto medesimo al di fuori.

§. 32.

Nella stessa guisa verranno contrassegnate e protocollate le petizioni ed istanze verbali, tostochè pervengono al protocollo; così pure i protocolli d'udienza, non che i fogli di sollecitazione di cui al §. 21.

§. 33.

Si deve registrare subito ed entro la giornata.

Dovendo eseguirsi indilatamente la registrazione nel protocollo degli esibiti, non sarà lecito all'individuo incaricato di abbandonare il luogo dell'ufficio prima di avervi riportato tutti gli esibiti di quel giorno.

§. 34.

Quando l'esibitore d'un atto volesse contemporaneamente fare qualche deposito, l'atto non verrà accettato al protocollo degli esibiti, ma l'esibitore verrà rimesso a presentarsi con quello al Pretore in persona, ovvero, se questo fosse impedito, a quello che ne fa le veci, e sarà proceduto come viene qui sotto prescritto nel capitolo dei depositi.

Contegno se
viene presenta-
to un deposito,

§. 35.

Venendo presentato al protocollo degli esibiti un testamento, verrà questo dal protocollista, senza aprirlo, e tal quale lo ha ricevuto, consegnato al Pretore, questi, dopo fattane la pubblicazione, lo rimanderà al protocollo degli esibiti, ove verrà riportato come ogni altro atto.

o un testamen-
to.

§. 36.

Il protocollo degli esibiti dovrà essere formato di fogli grandi e stampati, dei quali verrà unita e cucita insieme una discreta quantità in modo, che sia facilmente maneggiabile; compiuta questa, se ne unirà nello stesso modo altra quantità, e così si proseguirà sino alla fine dell'anno, in cui tutti questi fogli verranno uniti in un libro.

Forma del pro-
tocollo,

La registrazione comincerà ogni giorno al principio della susseguente pagina, sopra la quale si esprimerà dopo le parole *„Protocollo degli esibiti „* il giorno, il mese, e l'anno, e nei giorni feriatì si anoterà *„giorno feriato „*. Sopra le pagine

dei giorni, nei quali non fosse stata presentata alcuna scrittura, s'indicherà ciò colle parole „ *Nihil exhibitum* „. È da avvertirsi, che se in un determinato giorno, e successivamente, nascesse il caso di „ *Nihil exhibitum* „ non sarà necessario d'impiegare l'intera pagina del protocollo, ma dovrà progredirsi coll'indicazione del giorno successivo, e ciò frapponendosi una linea immediatamente dopo la firma del Pretore.

§. 37.

« Le sue rubriche.

Formulario V. Ogni pagina del protocollo degli esibiti dovrà contenere, come dal formulario V., le seguenti rubriche nelle rispettive colonne:

A. In quello degli esibiti civili:

- 1.° I numeri progressivi degli esibiti giusta il §. 27;
- 2.° Il nome delle parti, e l'oggetto dell'esibito, in conformità dei §§. 29 e 31;
- 3.° Il giorno dell'evasione, ed il sostanziale tenore della medesima;
- 4.° Il numero del foglio d'intimazione.

B. In quello in oggetti criminali:

- 1.° I numeri progressivi degli esibiti;
- 2.° Il nome delle parti, e l'oggetto;
- 3.° Il giorno dell'evasione, ed il sostanziale della medesima.

Si terrà inoltre un indice alfabetico, ossia repertorio del protocollo, nel quale si riporterà solamente il nome delle parti,

che hanno presentato qualche scrittura, e si annoterà la pagina del protocollo ove sarà registrato l'esibito, non già il numero di questo; e venendo in progresso presentati dalla stessa parte più esibiti, basterà annotare nel repertorio presso il nome già riportato le rispettive pagine del protocollo. Tale annotazione il protocollista eseguirà di giorno in giorno prima di abbandonare il luogo d'ufficio.

Nell'indice ossia repertorio sopra il protocollo degli esibiti criminali si riporteranno non i nomi delle parti, che presentano gli atti, ma i nomi dei danneggiati, e degl'imputati.

§. 38.

Ogni giorno, tostochè sarà finita la registrazione nel protocollo degli esibiti, tanto ad un'ora pomeridiana, quanto alle ore sei di sera, il protocollo dovrà essere rimesso al Pretore, e questi dovrà sotto l'ultimo esibito apporre il *visto*, e la sua sottoscrizione in modo, che sotto quel giorno non possa essere più registrato alcun esibito.

Giornaliera
sottoscrizione
del protocollo.

§. 39.

Il protocollista degli esibiti avrà cura, che un esibito, il quale richiede un istantaneo provvedimento sia tosto consegnato al Pretore; gli altri esibiti poi gli saranno consegnati, quando sarà finita la registrazione, qualora egli non li avesse già prima richiesti.

Consegna degli esibiti per l'evazione.

§. 40.

Registro particolare degli esibiti da tenersi dal Pretore.

Per quelli esibiti, i quali giusta il §. 30. saranno stati consegnati chiusi al Pretore, e ch'egli avrà creduto di non ritornare al protocollo, dovrà egli stesso tenere un separato registro con numero progressivo, sotto il quale dovrà notare anche il numero del protocollo generale degli esibiti, e con esporvi l'oggetto, la causa per cui li abbia tratti, e cosa ne abbia in seguito fatto, onde potersi in ogni tempo giustificare presso il superiore Tribunale.

CAPITOLO IV.

Dell' evasione degli esibiti.

§. 41.

Personalì relazioni che vietano al Pretore di giudicare.

Tosto che il Pretore riceverà un esibito per evaderlo, dovrà prima di tutto esaminare, se qualche relazione personale gl'impone l'obbligo di astenersi dal giudicare; tale obbligo gli corre nei seguenti casi:

1.° Se dall'esito della causa gli dovesse derivare qualche vantaggio, o danno mediato od immediato.

2.° Qualora l'affare riguarda la sua moglie, ovvero

3.° Un di lui consanguineo, ascendente o discendente;

4.° Un primo cugino, od altro congiunto di sangue in grado più prossimo;

5.° Un alline nei medesimi gradi, oppure

6.° Una parte, colla quale egli vivesse in grave inimicizia.

7.° Nelle cause, nelle quali egli avesse prestato una volta la sua assistenza all'una od all'altra parte in qualità di Avvocato o consulente.

8.° Nelle cause, nelle quali l'Avvocato intervenuto per l'una o per l'altra parte fosse di lui parente in uno dei gradi mentovati qui sopra al n.° 3.°, 4.° e 5.°.

9.° Quando il Pretore è creditore, o debitore di una delle parti, o del rispettivo Avvocato.

Trovandosi il Pretore in uno di questi casi, egli dovrà subordinare indilatamente l'emergente al superior Tribunale d'Appello.

§. 42.

Di regola tutti gli atti, sui quali non segue una decisione mediante formale sentenza, ovvero quelli, i quali non richiedono una più lunga indagine, dovranno essere evasi colla possibile sollecitudine, ed alla più lunga entro tre giorni dalla presentazione al protocollo degli esibiti; i processi poi tanto verbali quanto in iscritto, come pure i rendimenti di conto di tutori o curatori maturati per la finale decisione, dovranno essere evasi alla più lunga entro giorni trenta dal dì, in cui pervennero al protocollo degli esibiti.

I processi dovranno essere decisi secondo l'ordine del tempo, nel quale sono

Termine entro il quale deve seguire l'evasione.

stati chiusi o inrotulati; si dovrà però dare la preferenza a quelli, il disbrigo dei quali preme particolarmente, per esempio: qualora si tratti di alimenti, di arresto personale o di sequestri; qualora ne dipende la definizione d'una liquidazione di eredità, o di un processo concursuale, ovvero qualora dal ritardo potesse per particolari circostanze nascere sensibile danno per l'una o per l'altra parte.

§. 43.

Obbligo nel dare evasione.

Nel dare evasione agli esibiti è obbligo del Pretore di leggere le scritture e gli allegati con tutta attenzione, d'impiegare la più matura riflessione, e di decidere colla più scrupolosa imparzialità, in modo ch'egli possa dirsi scevro d'ogni responsabilità innanzi a Dio ed al Sovrano, come lo esige il prestato giuramento d'ufficio.

§. 44.

Come si estende l'evasione.

Le evasioni sono da estendersi nel modo seguente:

I decreti di semplice ordine, come sono in maggior parte quelli da attergersi alle istanze, non sono da minutarsi separatamente, ma si scrivono tosto sul simplo dell'istanza, e se ne fa copia sugli altri esemplari, salva sempre l'indicazione da farsi nel protocollo degli esibiti a senso del §. 37.

Le evasioni sopra atti in iscritto, che non sono puramente d'ordine, ma che richiedono un maturo esame, o involgono

una deliberazione, o la stesa dei motivi, si scrivono in fogli staccati da unirsi poi agli atti appartenenti all'affare.

I decreti e le sentenze d'ogni sorte, che vengono proferite sopra i processi verbali assunti nelle comparse delle parti, si scrivono immediatamente coi loro motivi in calce del processo verbale relativo, e si continua così per ciascuna comparsa sino all'ultimazione dell'affare. Se qualche deliberazione per la sua importanza od estensione viene minutata in cartà separata dal protocollo verbale, tale minuta deve sempre unirsi al protocollo stesso, onde conservare unite tutte le carte appartenenti allo stesso affare.

Le minute sopra fogli staccati devono riportare il numero dell'atto a cui si riferiscono, il nome delle parti e l'oggetto, quindi la deliberazione coi motivi separati, o in contesto, secondo la natura dell'affare.

Tutte le minute, sia che vengano scritte nel protocollo verbale d'udienza, o in fogli separati, devono portare la firma del Pretore; e per maggior chiarezza sono annessi alcuni formolarj delle diverse spedizioni dal VI. al XXII. Egualmente tutte le spedizioni, che si fanno a nome della Pretura, devono essere dal Pretore sottoscritte.

*Formolarj VI.
al XXII.*

§. 45.

Nel precisare la forma della spedizione, cioè: se debba aver luogo in via di rapporto, di nota, di requisitoria, sentenza,

e differente forma di spedizione.

decreto, attergato o di subattergato, il Pretore si dirigerà secondo le seguenti regole:

§. 46.

a) rapporto

Tutte le insinuazioni, accompagnatorie, informazioni, consulte, giustificazioni dirette al superiore Tribunale d'Appello, saranno subordinate in forma di *rapporto* usando il titolo » *Eccelso Tribunale* ».

Siccome però le Preture sono autorità miste dovranno esse senza riguardo a quale categoria appartenga l'affare, tenere la corrispondenza col Capitanato circolare mediante *rapporto*, usando del titolo » *Inclito* ».

§. 47.

b) nota

La corrispondenza con tutti gl' ii. rr. Tribunali di prima Istanza, colla Direzione di Polizia, coll' Intendenza di Finanza, colle Preture propriamente politiche, e colle autorità Militari ed Ecclesiastiche, si farà con *Nota*, usando il titolo » *Inclito* »; ritenuto per altro, che le comunicazioni occorrenti coll' i. r. Comando generale, se si tratterà di oggetti giudiziarij, si dovranno sempre fare col mezzo del superiore Tribunale d' Appello.

§. 48.

c) requisitoria.

Con tutte le prime Istanze giudiziarie non collegiali, e colle altre autorità pubbliche, si corrisponderà con *requisitoria*, dando il titolo » *Inclita* ».

§. 49.

Rispetto alle spedizioni in forma di *Sen- d) Sentenza* *tenza*, si dovranno osservare le analoghe disposizioni del Regolamento del processo civile.

§. 50.

In forma di *decreto* rilascerà il Pretore *e) decreto* le seguenti evasioni:

a) Tutte le ordinazioni e comunicazioni, che d'ufficio vengono date ai suoi impiegati subalterni o alle parti.

b) Tutte le evasioni sopra istanze di parti, se queste istanze, senza essere qualificate per l'intimazione ad un'altra parte, sono da ritenersi nell'archivio a corredo della procedura.

c) Tutte le comunicazioni alle parti delle decisioni dei superiori Tribunali.

d) Le evasioni da rilasciarsi alle parti sopra i rapporti dei Commissarj delegati dalla Pretura, e sopra le comunicazioni di altre istanze giudiziarie od autorità pubbliche.

e) Tutte le decisioni, che dovendo a senso del §. 44 contenere anche i motivi, fossero troppo estese, e non potessero quindi essere attergate.

§. 51.

Sopra ogni scrittura presentata da una *f) attergato* parte, ove non si pronuncia sentenza giusta il regolamento del processo civile, l'evasione si darà con *attergato*, ed ove sopra quella scrittura erasi destinata udienza,

anche l'ulteriore ordine del Giudice si scriverà sulla scrittura medesima in forma di *subattergato*, quando non si pronunzia sentenza. In conseguenza in forma di attergato si spediranno le evasioni:

a) Sopra tutte le scritture delle parti in corso del processo sino alla sentenza definitiva, che debbono essere intimate alla controparte; ritenuto per altro, che le petizioni verbali, e le istanze verbali nel corso del processo, come atti giudiziali, saranno sempre conservate nell'archivio, e che per la controparte se ne farà copia esatta, e per l'istante soltanto una rubrica, cioè copia dell'esterna rubricazione, presentazione e numero, e sopra tali copie verrà attergata l'evasione;

b) Sopra tutte le istanze in via di esecuzione;

c) Sopra le istanze presentate da una parte in affari tanto contenziosi, quanto non contenziosi, le quali senza intimarle ad altra parte le vengono restituite;

d) Sopra istanze in affari non contenziosi, che comunicate vengono ad altra parte per la sua dichiarazione, prima di passare alla decisione.

§. 52.

g) subattergato

L'evasione in forma di *subattergato*, cioè: quella, che viene attergata sopra un atto già anteriormente decretato, non avrà luogo di regola se non negli atti del pro-

cesso civile, e sopra un protocollo d'udienza, e sarà usata nei seguenti casi:

a) Per la redestinazione dell'udienza, o la negativa della medesima.

b) Per l'introduzione della procedura in iscritto.

c) Sopra l'ispezione giudiziale di documenti originali.

d) Per l'introduzione di nuove prove.

e) Per l'ammissione della scrittura conclusionale.

f) Sopra un giuramento prestato da una parte.

g) Per le decisioni di punti incidenti, nonchè per le intimazioni delle convenzioni giudiziali, qualora per la loro estensione non fossero piuttosto qualificate per la forma di apposito decreto.

§. 53.

Per far uso del titolo di Signore o Signora verso le parti, le Preture osserveranno quanto è prescritto ai Tribunali collegiali.

A chi compete il titolo di Signore o Signora.

CAPITOLO V.

Della spedizione ed intimazione.

§. 54.

Eseguitosi dal Pretore quanto è di sua incumbenza, deve consegnare gli atti, e le minute delle spedizioni da farsi al Cancelliere, il quale nota nel protocollo degli

Consegna delle evasioni per la spedizione.

esibiti la data, e qualità dell' evasione, ed ove non rimanga in atti la minuta, anche il suo sostanziale contenuto.

§. 55.

Ore d'ufficio
per gli scrittori.

Gli scrittori dovranno trovarsi esattamente in Cancelleria ogni giorno dalle ore nove di mattina sino ad un' ora pomeridiana, e dalle ore quattro sino alle sette pomeridiane, e prestarsi senza renitenza, e con tutto lo zelo nell' eseguire i lavori, dei quali verranno incaricati dal Cancelliere. Nei giorni di domenica, e feste di precetto, eccettuato il caso d' urgenza, basterà che uno almeno di essi si trovi nell' ufficio, ed in ciò dovrà alternarsi secondo l'ordine da determinarsi dal Cancelliere.

§. 56.

Modo di spedire e sottoscrivere:

a) un rapporto;

Il Cancelliere, avute le minute delle evasioni coi relativi atti, dopo aver soddisfatto alle incumbenze del suo ufficio per ciò, che riguarda le tasse, e carta bollata, farà eseguirne la spedizione nella maniera seguente:

Un rapporto avrà in fronte il titolo voluto dal §. 46; sotto il tenore verrà apposta la data, e si sottoscriverà il Pretore solo; al di fuori verrà rubricato in colonna, come ogni scrittura di parte, cioè verrà indicata l' Autorità, a cui è diretto; poi verrà posta la parola „ *rapporto* „, indi la Pretura, che lo inoltra, ed in poche parole l' oggetto su cui versa; final-

29
mente verranno brevemente specificati gli
atti, che sono annessi, come dal formo-
lario XXIII.

Formulario
XXIII.

§. 57.

Una *nota*, menzionata al §. 47, avrà ^{b)} una *nota*;
in fronte la parola » *Nota* », sotto il tenore si porrà » *L' i. r. Pretura in*
e la data, ed in fondo della prima pagina
l'indirizzo a quella autorità, a cui è rimessa.
Anche nelle note si sottoscriverà soltanto
il Pretore, come dal formulario XXIV.

Formulario
XXIV.

§. 58.

Nello spedire una *requisitoria*, una *sentenza*, o un *decreto*, si scriverà in fronte
l'indirizzo a quello, a cui viene rimesso,
indi il tenore per esteso; sotto questo:
» *Dall' i. r. Pretura in*; e la data;
finalmente si sottoscriverà in mezzo il
Pretore, e più abbasso a destra il Cancelliere.
Nella stessa guisa verranno sottoscritti anche gli editti.

c) una *requisitoria*, *sentenza*, *decreto* ed *editto*;

§. 59.

I rapporti e le note verranno chiusi in
un foglio separato; le *requisitorie* poi, le
sentenze, e i *decreti* verranno chiusi col
piegarli. Tutte queste spedizioni verranno
sigillate col sigillo d'ufficio, e di fuori si
noterà l'indirizzo, ed il numero rispettivo
dell'esibito.

§. 60.

Ogni qual volta il Pretore fosse ammalato o assente, in tutte le spedizioni menzionate ai §§. 56, 57 e 58 dovrà sottoscri-

versi quello, che ne fa le sue veci, indicandone però sempre il motivo colle parole: » *Per malattia o assenza del signor Pretore.* »

§. 61.

d) un attergato; Un attergato si scrive a tergo dell'istanza, qualunque sia il numero degli esemplari o delle rubriche presentate, e così sulle copie delle petizioni od istanze verbali, fatte a senso del §. 51. Venendo però restituito l'atto, e non avendo quindi corso l'intimazione alla parte contraria, basta che il decreto si scriva sopra l'istanza comunque si restituiscano tutti gli esemplari o rubriche prodotte. Gli attergati portano la data: » *Dall'i. r. Pretura di* e sono firmati indistintamente dal Pretore. Quelli, coi quali si accorda l'esecuzione sono inoltre muniti del suggello giudiziale.

§. 62.

e) un subattergato.

Un *subattergato* verrà spedito come un attergato, cioè: copiato a tergo del rispettivo atto sotto l'anteriore attergato, notandovi però sempre anche il numero del rispettivo protocollo d'udienza.

§. 63.

Obbligo di rivedere le copie.

Prima, che venga sottoscritta qualunque spedizione, il Cancelliere dovrà in unione di uno scrittore collazionare la copia colla minuta, ed emendare gli errori, che potessero essere incorsi nella copia.

Anche il Pretore, o chi ne fa le veci, dovrà rileggere la copia prima di sot-

toscriverla, per accertarsi dell'esattezza de' suoi subalterni.

§. 64.

Tostochè tutti i pezzi da spedirsi, relativi ad un numero, sono copiati e sottoscritti, il Cancelliere ne farà annotazione indilatamente in uno dei fogli d'intimazione, che si terranno approntati a stampa giusta il formulario XXV.

Riportazione
nel foglio d'in-
timazione.

Formulario
XXV.

Non è necessario, che l'annotazione in questi fogli segua secondo l'ordine dei numeri, ma verrà fatta di mano in mano, tostochè una spedizione è approntata, e sopra un foglio verranno riportati più numeri secondo l'occorrenza, e lo spazio.

§. 65.

L'annotazione si farà nella maniera seguente: nella prima colonna si noterà il numero dell'atto, e qualora la spedizione sia un subattergato sopra un atto stato già anteriormente intimato, non si noterà il numero anteriore dell'esibito, ma quello, che porta il subattergato; nella seconda colonna si noterà la data dell'evasione di questo numero; nella terza colonna la qualità dell'atto, come: simplo, duplo, rubrica, editto, decreto, requisitoria, rapporto ec:ec.; nella quarta colonna si noterà il nome di quello, cui deve intimarsi l'atto, e si dovrà aggiungere *„ a proprie mani „*, ove il caso lo esige, ciò, che sarà espresso nel decreto.

§. 66.

Siccome questi fogli d'intimazione servir devono anche per giustificazione del Cancelliere, che tutte le spedizioni ordinate nella rispettiva evasione sieno state eseguite, così dovranno in questi fogli riportarsi non solamente quelle spedizioni, che devono essere intimate alle parti, ma anche gli editti da affiggersi, nonchè le requisitorie, note, e rapporti, il di cui inoltramento alla rispettiva destinazione segue mediante la posta, od altrimenti.

§. 67.

Il Cancelliere avrà cura, che sopra un foglio non vengano riportati esibiti più di quello, che il fante secondo la distanza dei luoghi potrà intimare in una giornata.

§. 68.

Tostocchè uno o più fogli d'intimazione saranno approntati, e dal Cancelliere si sarà eseguito quanto gli prescrive il §. 54, tanto i semplici, quanto i dupli delle petizioni ed istanze presentate in iscritto, come le rubriche delle petizioni, ed istanze verbali con ogni altro pezzo da intimarsi alle parti rispettive, gli editti, e tutto ciò, che spedito viene ad altre autorità, verrà consegnato unitamente al relativo foglio d'intimazione al fante, affinchè abbia a praticarne ad ambe le parti l'intimazione egualmente che la consegna alla posta di un piego qualunque, a meno che nel primo atto, che per avventura

venisse presentato in iscritto, ovvero assunto a protocollo verbale, la parte non indicasse, od avesse indicato persona di fiducia nel luogo della residenza pretoriale autorizzata di ricevere le intimazioni successive, per solo ed unico effetto di farle pervenire alle mani dell'attore od istante; sulla necessità di tale indicazione dovrà il Pretore all'atto dell'assunzione della petizione od istanza a protocollo verbale, e l'impiegato incaricato del protocollo degli esibiti all'atto della presentazione d'un atto in iscritto, istruire la parte, con avvertenza, che nel caso contrario dovrà essa portare la spesa dell'intimazione.

L'intimazione da farsi a parti dimo-
ranti bensì nel Distretto, ma fuori del luogo della residenza pretoriale, si eseguisce mediante i cursori comunali o capovilla, se da ciò non sia per derivare un notevole ritardo nel processo; in caso diverso istessamente dal fante della Pretura.

A tale fine verranno le spedizioni in conformità del §. 65 riportate nei fogli d'intimazione a stampa, che nelle rispettive colonne avranno le indicazioni corrispondenti tanto in lingua italiana che illirica, comune per comune, in modo, che sopra un foglio non siano notate se non quelle, che riguardano parti domiciliate nell'istessa comune.

Eseguita tale riportazione, il Cancelliere rimetterà i fogli d'intimazione colle

spedizioni, e cogli editti da affiggersi nel luogo del comune sotto sigillo nell'incontro dei soliti viaggi dei Cursori comunali al rispettivo Capovilla o Sindaco, colla ricerca, giusta il formolario XXVI, di voler mediante il proprio Cursore comunale far eseguire l'intimazione di ciascuna spedizione alla rispettiva parte, e l'affissione degli editti nel solito luogo del suo comune; di annotare indi sul foglio d'intimazione presso ogni pezzo nell'apposita colonna la data della seguita intimazione od affissione, di farvi apporre alla parte la propria sottoscrizione, e di rimandare indilattamente sotto sigillo alla Pretura i fogli d'intimazione, che saranno da essi corroborati colla propria firma. Qualora la parte non sapesse scrivere, si dovrà attenersi a quanto è prescritto nel §. 70. Gl'importi fissati dal Regolamento tassale per queste intimazioni saranno a beneficio del cursore comunale.

Per prevenire poi al possibile il ritardo nelle intimazioni mediante i cursori comunali, il Cancelliere terrà una memoria dei fogli d'intimazione spediti ai Capovilla e Sindaci, e qualora questi non ritornino entro giorni otto i fogli medesimi col certificato delle seguite intimazioni, la sottoporà al Pretore, affinchè possa disporre l'occorrente per la più sollecita esecuzione della ricercata intimazione.

§. 69.

Il fante dovrà nello stesso giorno, in cui Doveri del fante. riceve le spedizioni, e se ciò non fosse possibile, al più tardi nel giorno susseguente, effettuare l'affissione degli editti nei luoghi a ciò stabiliti, e l'intimazione degli atti alle parti in conformità del prescritto dal Regolamento del processo civile.

§. 70.

Il fante nell'intimare un atto ad una parte dovrà sul fatto notare sopra l'atto medesimo immediatamente sotto l'attergato, e se fosse chiuso, sotto l'indirizzo, il giorno, il mese, e l'anno, la parola *» intimato »*, ed il nome della parte cui lo consegna, ed indi vi porrà la sua sottoscrizione. Farà poi, che la parte, a cui consegna l'atto, noti di proprio pugno nel foglio d'intimazione nella rispettiva quinta colonna in linea eguale del relativo nome la data del ricevimento, e la sua sottoscrizione. Quando la parte non sapesse scrivere, il fante dovrà chiamare un testimone, che sappia scrivere, in quanto esistesse nel luogo tale persona, e questo noterà la data, il nome del ricevente, e la propria firma. In caso contrario il fante noterà egli stesso la data, ed il nome del ricevente, facendo nel foglio d'intimazione dichiarazione analoga.

» L'intimazione si farà prima alla controparte, e poscia alla parte, che presentò la scrittura, e sul duplo, che viene a

» quest' ultima restituito, si noterà il giorno dell'intimazione fatta alla controparte ».

Gli atti rimessi al fante per farne la consegna alla posta saranno dal medesimo consegnati all'ufficio postale senz'indugio, facendo dal rispettivo impiegato attestare la consegna, con notare nel foglio d'intimazione la data del ricevimento, ed il suo nome.

§. 71.

Dove si affiggono gli editti.

Gli editti giudiziali si pubblicheranno sempre in due esemplari da affiggersi in due differenti luoghi; uno sarà affisso avanti la cancelleria, l'altro in un luogo pubblico della residenza della Pretura, ove per lo passato si usava di affiggerli. Nel caso che l'editto concernesse una massa ereditaria o concursuale, e che il domicilio del defunto o dell'operato fosse in un comune soggetto bensì alla Pretura, ma differente dal luogo della residenza giudiziale, si farà anche un terzo esemplare dell'editto, il quale verrà affisso in quel comune nel luogo, ove soglionsi affiggere gli ordini delle Autorità politiche. Così pure si farà un terzo esemplare dell'editto d'incanti, se la cosa da subastarsi è fuori della residenza giudiziale, e questo sarà affisso nel comune, ove è situata la cosa. Ad istanza però della parte, o quando il Pretore lo trovasse utile, si potrà formare anche un maggior numero di esemplari degli editti da essere affissi in luoghi differenti.

§. 72.

Il fante dovrà sopra ogni editto, che affigge, notare di sotto *» affisso il* ed il suo nome; e lo stesso dovrà notare anche nel foglio d'intimazione nella quinta colonna alla rispettiva linea. Affinchè poi gli editti affissi nel luogo pubblico della residenza giudiziale non vengano lacerati o levati, si avrà cura, che in quel luogo sia fermata al muro una scancia chiusa con graticola di filo di ferro a chiave, nella quale possano essere facilmente leggibili gli editti. Sarà poi incaricato il fante di osservare di tempo in tempo, se qualche editto sia stato lacerato o sottratto, nel qual caso egli dovrà tosto di ciò render avvertito il Pretore, affinchè possa disporre prontamente l'affissione di un altro esemplare. Scorso il termine di un editto, il fante lo dovrà levare, e con breve rapporto produrlo al protocollo degli esibiti, per essere indi conservato presso i rispettivi atti nell'archivio.

Cautela rispetto agli editti.

§. 73.

Nei casi, in cui la legge vuole, che l'editto sia inserito anche nella pubblica gazzetta, il Cancelliere ne farà fare una copia, la legalizzerà, e la rimetterà al gazzettiere della provincia unitamente al solito importo per la stampa, da ripetersi dalla parte rispettiva, e ciò senza indugio, onde non pregiudicare la parte diffidata nel termine, che per la legge le compete.

Inserzione degli editti nelle gazzette.

Nella stessa guisa si procederà nei casi, nei quali o la parte chiedesse o il Pretore per l'importanza dell'affare trovasse opportuno, che l'editto fosse inserito anche in altre gazzette dello stato.

§. 74.

Riproduzione
del foglio d'intimazione.

Eseguite tutte le intimazioni contenute nel foglio, il fante riconsegnerà questo al Cancelliere notando in fine: » *Riprodotta il giorno*, ed il suo nome.

§. 75.

La spedizione
e la consegna
della evasione
dopo una udienza
si farà sul
momento se le
parti sono presenti.

Per evitare possibilmente in affari contenziosi i viaggi dei fanti, e le spese delle parti, ed accelerare contemporaneamente l'andamento delle cause, dovrà il Pretore procurare, che dopo ciascuna udienza, la di cui evasione può subito seguire, e non importa estesa scritturazione, sia essa spedita, e consegnata sul momento se ambe le parti sono presenti.

§. 76.

Le sentenze
e decisioni s'intimano ad ambe
le parti per mezzo
del fante.

Le sentenze, nonchè quelle evasioni di protocolli d'udienza, le quali contengono una decisione di un punto controverso, quantunque fatte sieno mediante un semplice subattergato, dovranno sempre essere intimate a ciascuna parte per mezzo del fante, e si osserverà quanto è prescritto ai §§. 65 e 70. Qualora il fante per eseguire tale intimazione debba andar fuori della residenza giudiziale, il Cancelliere noterà sopra il rispettivo atto e sentenza

quanto ciascuna parte pagar deve pel viaggio del fante medesimo.

§. 77.

Le spedizioni in affari non contenziosi di eredità e di curandi, se l'intimazione deve seguire nel comune della residenza giudiziale, verranno intimate col mezzo del fante della Pretura, come gli atti in oggetti contenziosi; qualora poi simili spedizioni debbano essere intimate fuori del comune della residenza (eccettuati i casi d'urgenza, nei quali l'intimazione si farà sempre per mezzo dei fanti delle Preture) verranno intimate per mezzo dei Cursori comunali giusta le norme prescritte al §. 68; ben inteso però, che per le intimazioni in affari non contenziosi non compete ai cursori comunali alcun compenso, nè vi è necessaria la sottoscrizione delle parti,

§. 78.

Tostochè il Cancelliere avrà avuto di ritorno il foglio d'intimazione dal fante della Pretura, lo contrassegnerà in fronte col numero progressivo dal principio dell'anno sino alla fine, e tutti questi fogli verranno conservati nell'ufficio. Colla scorta di questi fogli verrà indilatamente di giorno in giorno notata nel protocollo degli esibiti presso ciascun numero nella corrispondente colonna la data della seguita intimazione.

§. 79.

Rispetto ai pieghi da consegnarsi alla posta, come quelli ricevibili dalla posta me-

Per mezzo di chi si fa l'intimazione in affari non contenziosi.

Conservazione dei fogli d'intimazione ed annotazione rispettiva nel protocollo degli esibiti.

Cosa sia da osservarsi rapporto alla posta.

desima, oltre quanto fu prescritto al §. 70 si osserverà ciò, che viene stabilito nei Regolamenti in proposito.

Qualora poi la Pretura stessa spedir deve qualche requisitoria od altro atto fuori del proprio circondario, con cui non vi fosse comunicazione postale, a tale riguardo si osserveranno i provvedimenti in corso.

§. 80.

Gautele nel rilasciare una copia domandata.

Formulario
XXVII.

Quando una parte desidera di aver copia di qualche atto esistente nell'ufficio, nei casi ove la legge non prescrive di chiederla con apposita istanza, la medesima s'insinuerà sempre presso il Cancelliere; questi terrà un apposito libro di memoria secondo il formulario XXVII. Nella prima colonna si porrà il numero progressivo, nella seconda la data della richiesta, nella terza il nome del chiedente, nella quarta l'atto, di cui si dimanda la copia.

Tale memoria si esibirà subito, che può farsi al Pretore, il quale non trovando motivo di denegare la copia apporrà nella quinta colonna il suo *fiat*, e la firma; e senza tale assenso del Pretore, non sarà mai lecito di rilasciare copia alcuna, eccettuati i casi ove la legge, od un apposito decreto del Pretore accorda espressamente di dar copia a richiesta. Riportato tale assenso, il Cancelliere farà approntare sollecitamente la copia, vi noterà indi in calce della medesima l'importo della com-

petenza, ed il suo nome, e la consegnerà al richiedente, notando nell'ultima colonna la data del rilascio, e l'importo della competenza.

CAPITOLO VI.

Della custodia degli atti nell' Archivio.

§. 81.

Tutte le scritture e carte presentate, le quali a tenor dell'evasione non vengono nuovamente rimesse a qualche parte o autorità, e tutti gli atti giudiziali devono essere conservati nell'Archivio. Questo è affidato, oltre le altre incumbenze, al Cancelliere, a cui verrà a tal' uopo assegnata un' apposita stanza fornita di scancie, ben sicura e comunicante colla Cancelleria, sulla quale egli deve invigilare.

Cosa appartiene all' Archivio, e chi ne ha l' incumbenza.

§. 82.

Tutti gli atti nell'Archivio verranno conservati per esteso senza piegatura. I medesimi saranno ripartiti in *sezioni* da indicarsi con lettere majuscole dell'alfabeto, in *fascicoli* da marcarsi con numeri romani, ed in *involti* da segnarsi con numeri arabici.

Ripartizione degli atti.

§. 83.

La ripartizione in sezioni deve farsi secondo le materie, e sarà presso a poco la seguente:

a) in sezioni;

- A.* Normali, cioè: tutte le superiori risoluzioni direttive, siano le medesime pervenute in istampa o in iscritto.
- B.* Gli atti riguardanti in ispezialità la Pretura, il suo personale, e locale.
- C.* I processi tanto verbali, quanto in iscritto.
- D.* I processi edittali, ossia di concorso.
- E.* Le liquidazioni, ossia procedure di eredità.
- F.* Le curatele.
- G.* Le requisitorie di altre autorità, e gli atti relativi.
- H.* Gl' immobili, ossia atti relativi a trascrizioni di proprietà, ed iscrizioni d'ipoteche od altri diritti
- I.* Affari miscellanei.

§. 84.

b) in fascicoli;

Gli atti appartenenti ad una sezione verranno uniti in fascicoli. Si comincia col fascicolo I., e quando questo è divenuto a sufficienza voluminoso per essere agevolmente maneggiato, o quando si prevede, che per le carte, che vi possono in seguito venire riposte nei contenitivi involti, possa divenir soverchio, si formerà un secondo fascicolo, e così successivamente.

Essendo agevole a prevedersi, che gli atti relativi ad un concorso saranno sufficienti per un fascicolo, nella sezione *D.* verrà per ogni concorso destinato un fascicolo solo,

§. 85.

Ogni fascicolo avrà di sopra un cartone della grandezza di un foglio, ed altro simile cartone al di sotto, e le carte riposte fra questi due cartoni verranno conservate insieme mediante una fettuccia forte, fornita di una fibbietta. Ogni fascicolo verrà contrassegnato sul cartone di sopra coll'anno, colla lettera indicante la sezione, e col numero romano del fascicolo, e ciò in scrittura grande; di sotto poi si porranno i contenutivi numeri degli atti o degli involti rispettivi, indicando il primo numero contenuto, e l'ultimo. Nel formolario XXVIII. vi sono degli esempj.

Formolario
XXVIII.

§. 86.

Gl'involti si adoperano solamente per le sezioni *C. D. E. F.*; un involto consiste in un foglio di carta bianca, nel quale verranno riposti tutti gli atti corsi in un processo, o concorso, per un'eredità, o curatela. Sull'involto verranno scritti di fuori l'anno, la lettera della sezione, il numero del fascicolo, ed il numero arabico dell'involto medesimo. Si noterà pei processi il nome delle parti, l'oggetto della controversia; pei concorsi si scriveranno sul primo involto le parole *„atti ufficiosi del concorso N. N.“* e sugli altri il nome del creditore insinuante, e l'oggetto della pretesa; per le liquidazioni di eredità il nome del defunto, e per le curatele il nome del curando; e se vi avranno più pu-
c) in involto.

pilli o curandi figli dello stesso genitore, si scriverà „ *figli minori di N. N.* „ ; finalmente ogni involto verrà legato in croce con uno spago o filo, acciò nulla possa perdersi.

§. 87.

Modo di contrassegnare gli atti.

Ogni atto e foglio di evasione, che appartiene ad una delle sezioni *A. B. G. H. ed I.*, verrà contrassegnato a tergo coll'anno, lettera di sezione, e fascicolo, ed inoltre con numero arabico progressivo per ciascuna sezione, acciocchè ogni esibito abbia un proprio numero dell'archivio, onde poterlo con facilità riporre al suo sito, quando siasi adoperato. Se un esibito avrà degli allegati, si noterà su quello quanti allegati vi siano uniti, e ciascun di questi dovrà essere marcato a tergo col numero dell'esibito.

§. 88.

Ogni atto e foglio di evasione spettante ad un processo, concorso, eredità o curatela, verrà pure marcato a tergo coll'anno, lettera di sezione, numero del fascicolo, e quello dell'involto, in cui va riposto.

§. 89.

Ogni anno si formeranno nuovi fascicoli ed involti.

Al principio d'ogni anno si formeranno per ogni sezione nuovi fascicoli ed involti, non però pei processi e concorsi, per le liquidazioni di eredità, e le curatele, che avessero avuto principio in un anno antecedente, giacchè tutti gli atti spettanti ad

uno di questi affari devono essere riposti nel fascicolo ed involto di quell'anno, in cui ebbero principio.

§. 90.

Ogni anno si formerà un registro, e rispettivamente un repertorio per tutti gli atti di quell'anno, che perverranno all'archivio. Questo registro consisterà in tanti quinternetti quante sono le lettere dell'alfabeto. Questi quinternetti saranno formati di fogli stampati colle colonne apparenti dal formolario XXIX, e per ciascuno si prenderà l'occorrente quantità di fogli. Ogni quinternetto porterà alla parte destra una delle lettere dell'alfabeto, e tutti verranno provvisoriamente uniti insieme in modo, che tutte le lettere alfabetiche alla parte destra siano visibili; finito l'anno verranno tutti i quinternetti legati in un formale libro.

Registro e repertorio generale.

Formolario XXIX.

§. 91.

Nel registrare gli atti in questo repertorio si osserverà la regola, che ciascun atto venga riportato sotto la lettera iniziale del cognome della parte cui riguarda, ovvero se l'atto non riguarda una parte, sotto la lettera iniziale di una o più denominazioni, che valgano ad indicare l'oggetto su cui versa l'atto.

Modo di registrare gli atti.

§. 92.

Quindi tutti gli atti appartenenti alla sezione A. verranno riportati nel quinternetto marcato colla lettera N. sotto la par-

tita » *Normali* » e ciò specificamente notando nella prima colonna l'oggetto della risoluzione, e nelle altre colonne la lettera della sezione *A.*, il fascicolo, il numero dell'archivio, e finalmente il numero dell'esibito.

§. 93.

Nella stessa guisa verranno riportati gli atti della sezione *B.* riguardanti in ispecialità la Pretura sotto la lettera *P.* nella generale partita » *Pretura* »; quelli della sezione *G.* sotto la lettera *R.* nella partita generale » *requisitorie* »; quelli della sezione *H.* sotto la lettera *I.* nella partita generale » *immobili* »; e finalmente quelli della sezione *I.* sotto la lettera *M.* nella partita » *miscellanei* ». Inoltre ciascun pezzo appartenente ad una di queste quattro sezioni verrà riportato anche sotto la lettera iniziativa del nome di ciascuna parte a cui riguarda, ovvero sotto la lettera dell'oggetto su cui versa, per esempio: *Cancelleria*, ec. Gli atti di queste quattro sezioni, che riguardano lo stesso oggetto o persona, non occorrerà di registrarli specificamente sotto la lettera del nome ed oggetto, ma basterà di notare presso la partita anteriore nelle ultime colonne il fascicolo, ed il numero dell'archivio, e dell'esibito dei nuovi atti.

§. 94.

Per ogni processo verrà nel repertorio aperta una partita sotto la lettera iniziati-

va del nome degli attori, notando il nome degli attori medesimi, dei rei, e l'oggetto della controversia. A tale partita si noterà nelle rispettive colonne la lettera della sezione, il fascicolo ed il numero dell'involto rispettivo, e nell'ultima colonna il numero degli esibiti di tutti gli atti di quell'anno appartenenti allo stesso processo. Sotto la lettera iniziativa del nome dei rei si noterà pure il nome di questi e degli attori, e l'oggetto della controversia; qui però non si registreranno i numeri degli atti, ma si si riporterà semplicemente al nome degli attori, per esempio: *vedi N. N.....*

§. 95.

Istessamente verrà per ogni concorso aperta nel repertorio una partita sotto la lettera iniziativa del nome dell'operato, ed a tale partita si noteranno tutti gli atti ufficiosi relativi al concorso; pei processi liquidatorj e di priorità, si opererà come per gli altri processi nel modo indicato nel §. antecedente.

§. 96.

Nella stessa guisa si aprirà nel repertorio una partita per ogni liquidazione di eredità, e per ogni curatela sotto la lettera iniziativa del nome del defunto o del curando secondo la soprascritta dell'involto, ed a tale partita si registreranno tutti gli atti relativi all'eredità o curatela medesima.

§. 97.

Quando un processo, un concorso, una liquidazione d'eredità, o una curatela continua nel successivo anno, nel registrare nel repertorio dell'anno corrente il primo atto relativo, si noterà nelle rispettive colonne l'anno, la lettera di sezione, il fascicolo, ed il numero dell'involto, ove si trovano riposti gli atti anteriori, e nell'ultima colonna il numero degli esibiti del corrente anno.

§. 98.

Cautela da osservarsi rapporto alla custodia dei testamenti, ed altri originali documenti.

Dovendosi usare speciale cura per la sicura custodia dei testamenti originali e di altri originali documenti d'importanza, che restano presso la Pretura, tali documenti originali verranno riposti tutti uniti in un apposito fascicolo e contrassegnati con numero progressivo, senza interruzione per più anni, e tale fascicolo verrà dal Cancelliere custodito gelosamente sotto chiave in un armadio nell'archivio. Nel fascicolo ed involto, ove esistono gli atti relativi a simile documento, in luogo di questo si porrà un foglio di memoria indicante il numero, col quale è contrassegnato il documento originale nell'apposito fascicolo.

§. 99.

Sollecitudine nel registrare gli atti.

Gli atti dovranno essere riposti nell'archivio, e registrati nel modo surriferito con tutta sollecitudine, in modo, che ciò sia eseguito al più tardi il terzo giorno dopo seguita la spedizione, o sia consegna per l'intimazione.

§. 100.

Indice delle
Normali.

Oltre il registro o repertorio generale, di cui si parlò sin qui, verrà tenuto per le normali un separato apposito indice alfabetico, nel quale ogni risoluzione direttiva verrà riportata sotto le diverse denominazioni principali, che valgano ad indicarla, annotandovi ogni volta l'anno, il fascicolo ed il numero, sotto il quale si ritrova nell'Archivio. Non è necessario di rinnovare questo Indice ogni anno; lo stesso può servire per più anni, fino a che può essere agevolmente maneggiato.

§. 101.

Modo di con-
segnare dall'ar-
chivio qualche
atto.

Gli atti dell'archivio non possono essere consegnati a verun individuo della Pretura senza l'assenso del Pretore. Levandosi un atto o un intiero involto da un fascicolo, si mette in questo un foglio vuoto coll'annotazione del numero rispettivo e del nome di quello a cui fu consegnato. Il Cancelliere terrà un'esatta annotazione degli atti che avrà consegnati, e venendo restituiti ne farà subito la corrispondente cancellazione.

§. 102.

Cura per ri-
cevere gli atti
consegnati.

Venendo quegli, che ha ricevuto degli atti, traslocato altrove, si avrà cura di ripetere gli atti presso lui esistenti: così pure in caso della di lui morte si emetteranno le opportune disposizioni, onde non vada perduto o venga divulgato qualche atto.

Del modo di tenere le udienze giudiziali.

§. 103.

Località per
le udienze.

Tutte le udienze che saranno state destinate tanto per la trattazione verbale in affari contenziosi, quanto in altri affari giudiziarij, verranno sempre tenute alla presenza del Pretore, *o di chi ne fa le veci*, e di un Attuario. Per mantenere il buon ordine, e la dovuta decenza, il Pretore disporrà, che il fante si trovi presente in ufficio ogni giorno di udienza. Il fante starà nell'anticamera, e nella stessa dovranno le parti attendere la loro chiamata.

§. 104.

Nota delle u-
dienze destinate.

Ogni udienza verrà tenuta nell'ora per la quale fu destinata ed a fine di evitare, che non siano destinate per una giornata e per un'ora, più udienze di quelle, che possono essere assunte dalle ore nove di mattina sino ad un'ora pomeridiana, sarà tenuta una nota di tutte le udienze destinate, nella quale si noterà il numero del decreto, il nome delle parti, in succinto l'oggetto dell'udienza, e l'ora per la quale fu destinata, come dal formolario XXX. In casi particolari, ed in via di eccezione, si potranno tenere le udienze anche in altre ore pomeridiane.

Formolario
XXX.

§. 105.

Si faranno mediante il fante chiamare le parti secondo l'ora e l'ordine, con cui furono assegnate le udienze; qualora non fossero presenti ambe le parti, si chiameranno le susseguenti. Spirata l'ora fissata, si chiameranno un'altra volta le parti destinate per quella, e se nessuna fosse presente, ma ambe le parti si presentassero dopo l'ora destinata, dovranno, per essere sentite, aspettare sino a che tutte le altre udienze siano terminate; ben inteso però, che non si potrà mai ammettere una parte ad accusare all'altra la contumacia, se quella non si sarà presentata in Giudizio entro l'ora destinata.

Ordine di chiamare le parti.

§. 106.

Per ciascun affare giudiziale, sul quale fu destinata udienza, verrà tenuto un apposito protocollo d'udienza piegato a colonna; in testa verrà indicata la Pretura, il giorno, il nome del Pretore, e dell'Attuario; indi per esteso il nome delle parti e l'oggetto dell'udienza; poi si noteranno le parti comparse, cioè se una parte è comparsa in persona, ovvero per mezzo di un mandatario, dimettendo la prescritta procura. Nella colonna sinistra si scriveranno le deduzioni dell'attore o istante, nella destra quelle della controparte; in fine si sottoscriverà ciascuna parte, l'avvocato, il Pretore, e l'Attuario, come dal formolario XXXI. Avvenendo,

Forma del protocollo d'udienza.

Formolario
XXXI.

che nel medesimo affare sieno destinate successivamente più udienze, tutte verranno estese in continuazione del medesimo protocollo della prima relativa udienza.

§. 107.

Quando alla udienza si debba tentare un componimento,

Quando si dovrà tenere l'udienza sopra una petizione, rispetto alla quale l'attore in forza del §. 13 non aveva l'obbligo di citare previamente la controparte per la conciliazione, il Pretore dovrà prima di tutto tentare d'indurre le parti ad un componimento amichevole, osservando il prescritto del §. 6, e se ciò non gli riesce, ne dovrà far menzione nel protocollo.

§. 108.

Come le parti esporre debbano all'udienza le loro ragioni e relativi doveri del Pretore.

Alle parti siano esse comparse sole, o siano esse rappresentate da un terzo, o da un Avvocato, è permesso di dettare da sè all'attuario il fatto, e le principali sue circostanze di parola in parola succintamente il più che sia possibile, e di farsi anco preleggere quanto fu scritto; ma il restante della trattazione, cioè le ragioni ed argomentazioni, sarà dalle parti o dai loro avvocati addotto soltanto a voce, poscia assunto brevemente ed in succinto nel protocollo dell'udienza. Non sarà quindi in nessun caso permesso alle parti od ai loro avvocati in un processo verbale di dimettere, ed allegare in iscritto al protocollo le loro deduzioni. Si dovrà invigilare, che tale prescrizione sia sempre scrupolosamente osservata.

polosamente osservata. Perciò trovando il Tribunale d' Appello negli atti che gli perverranno, che il Pretore sia stato in ciò trascurato, lo dovrà di volta in volta riprendere, e, occorrendo, anche multare.

§. 109.

Quando una o l'altra delle parti si riporta alle deposizioni di testimonj, e nei casi ove pel Regolamento del processo civile incumbe al Giudice di chiamare i testimonj all'udienza per sentirli a voce, oppure d'ingiungere alla rispettiva parte di produrre le attestazioni in iscritto, il Pretore dovrà, se ciò non si può eseguire subito, redestinare l'udienza mediante subattergato a breve giornata, e far citare al caso per quella i testimonj nello stesso modo, con cui si pratica la citazione nei casi di formale esame di testimonj.

§. 110.

Nella udienza, in cui si chiude l'attestazione, sia che debba sortire la decisione mediante sentenza, ovvero mediante decreto o subattergato, dovranno le parti dimettere i rispettivi loro atti ed allegati, e questi verranno specificati in calce del protocollo avanti le sottoscrizioni; cioè quelli dimessi dalla parte attrice nella colonna sinistra, e quelli del reo convenuto nella colonna destra nel modo prescritto pei rotoli degli atti, come dal formulario XXXII.

Specifica degli atti dimessi in un processo verbale.

Formulario
XXXII.

§. 111.

Il protocollo
d'udienza si ri-
porta in quello
degli esibiti.

Ogni protocollo d'udienza, tostochè sia sottoscritto, dovrà essere subito rimesso al protocollo degli esibiti, per essere in quello riportato.

CAPITOLO VIII.

Del modo di assumere i giuramenti.

§. 112.

Quando e chi
assume i giura-
menti.

I giuramenti, tanto quelli d'uffizio da prestarsi da un impiegato subalterno della Pretura, quanto quelli da assumersi da una parte in causa, ovvero da un testimonio in caso della prova sommatoria per testimonj, verranno assunti sempre nelle ore antimeridiane dal Pretore, o da chi ne fa le veci assistito da un Attuario; si formerà un protocollo come per ogni altra udienza, e nel medesimo verrà estesa la formola del giuramento nelle precise parole, con cui dovrà prestarsi.

§. 113.

Spiegazione
della formola del
giuramento.

Il Pretore dovrà preleggere a quello che deve giurare a chiara voce la formola estesa, fargli presente con chiarezza e precisione tutte le circostanze da giurarsi nel vero loro aspetto, e poi interrogarlo, se ben comprende ciò che dovrà giurare; ed avvertirà, che non permettersi al giurante alcuna restrizione mentale, alterazione del senso delle parole, od ambiguità.

§. 114.

Il Pretore farà indi al giurante una seria ammonizione sull'importanza del giuramento, come atto religioso, richiamandogli al pensiero nel modo il più energico i riguardi, che aver deve all'onniscienza, onnipotenza ed infinita giustizia di Dio, ed alla somma gravità dello spergiuro, facendogli in pari tempo risovvenire, che, onde sperare da Dio perdono, rendesi indispensabile non solo di ritrattare il falso giuramento, ma ben anche di risarcire pienamente il danno, che ad altri ne fosse derivato.

Ammonizione
da farsi al giurante.

§. 115.

Finalmente si diffiderà il giurante espressamente della pena stabilita dal Codice penale contro il falso giuramento, ed esorterassi con prudente zelo, a non rendersi colpevole d'uno spergiuro.

§. 116.

Dopo tali avvertimenti, dichiarando la parte di voler giurare, si passerà all'effettiva assunzione del giuramento a norma del Regolamento del processo civile. Il Pretore preleggerà a chiara voce la formula del giuramento, che dal giurante si dovrà ripetere di parola in parola. Durante la prestazione del giuramento tutte le persone ivi esistenti dovranno stare in piedi colla riverenza dovuta a tale atto di religione, ed osservare rigoroso silenzio.

Formalità nel
giurare.

Assunzione
del giuramento
di un Ebreo.

§. 117.

Quando il giuramento dovrà prestarsi da un ebreo, si osserverà quanto è prescritto ai precedenti §§. 113 e 115 rispetto alla spiegazione del tenore ed all'avvertimento delle pene stabilite dalla legge contro lo spergiuro; l'assunzione poi del giuramento si farà nel modo seguente:

§. 118.

Si presenterà all'Ebreo il Codice giudaico, cioè il *Torah*, di cui ciascuna Pretura sarà provveduta, il Pretore gli dirigerà le seguenti parole: „ Io vi scongiuro „ avanti Dio, l'unico, onniscio e onnipotente, creatore del cielo e della terra, „ che à dato le sue leggi a Mosè sopra il „ monte Sinai, affinchè voi mi diciate con „ verità se questo sia il libro sul quale un „ Ebreo può e deve prestare ad un Cristiano o ad un Ebreo un legale e valido „ giuramento. „

§. 119.

Qualora l'Ebreo non sapesse leggere si dovrà sospendere la funzione, dandogli l'ordine di condurre seco un intelligente individuo della sua religione, il quale sappia leggere, e possa dargli ogni opportuno schiarimento. Se egli poi conferma, essere il libro realmente il *Torah*, il Pretore proseguirà a dirgli: „ Sappiate che noi Cristiani adoriamo quello stesso Dio, unico, onniscio ed onnipotente, creatore „ del cielo e della terra, che voi adorate,

„ e che non riconosciamo alcuna altra di-
 „ vinità; io vi dico ciò, perchè non cre-
 „ diate di essere scusato avanti il vostro
 „ Dio, qualora voi deponeste un falso giu-
 „ ramento pel motivo di averlo deposto a-
 „ vanti i Cristiani, che voi tenete per ido-
 „ latri; io vi avverto perciò, che siete in
 „ obbligo di fare un vero e legale giura-
 „ mento avanti di noi, che adoriamo un
 „ Dio, unico, onniscio ed onnipotente,
 „ come v' insegna la vostra religione e leg-
 „ ge, ove sta scritto, qualmente i capi
 „ (nessun) del popolo israelitico erano ob-
 „ bligati ad osservare quanto avevano giu-
 „ rato agli uomini di Giscion, quantunque
 „ essi servissero a Dei stranieri. Io vi do-
 „ mando perciò un'altra volta: Credete
 „ voi offendere Iddio onnipotente, qualora
 „ voi deponeste in questo luogo un falso
 „ e doloso giuramento? «

§. 120.

Affermando l'Ebreo tale domanda, si
 continuerà a dirgli: „ io vi domando dun-
 „ que ulteriormente, se con matura rifles-
 „ sione, deliberatamente, senza dolo e fro-
 „ de, senza riserva mentale intorno al sen-
 „ so delle parole, senza interna contrad-
 „ dizione al giuramento che proferirete, e
 „ senza aver prima avanti chi che sia pro-
 „ testato in contrario e dichiarato lo stes-
 „ so giuramento invalido, voi intendiate
 „ ora invocare Iddio, unico, onniscio ed

” onnipotente in testimonio della verità di
 ” ciò che vi è stato poc' anzi letto e pro-
 ” posto ? “

§. 121.

Se anche ciò viene affermato, si aprirà il Torah al capitolo 26 del libro terzo di Mosè nel Levitico, e si ordinerà all' Ebreo di coprirsi il capo, di porre la mano destra sino alla palma sul verso 14 e seguente del detto capitolo, e di pronunciare le seguenti parole, che il Pretore gli preleggerà :

” Adonai, Dio unico, onnipotente, Si-
 ” gnore di tutti i Re, eterno Dio de' miei
 ” padri, che hai dato la santa legge, io
 ” invoco il tuo nome santo e ineffabile in
 ” testimonio, e la tua onnipotenza in Giu-
 ” dice a conferma del giuramento, che so-
 ” no per deporre; e qualora io giurassi
 ” falsamente, e fraudolentemente, ch'io sia
 ” privato di tutte le promesse che hai fat-
 ” te a quelli, che osservano i tuoi coman-
 ” damenti, e cadano sopra di me tutte le
 ” pene e maledizioni, che Iddio ha poste
 ” nella legge, e al verso ch'io qui tocco
 ” sopra gli abbominevoli delitti, che vi so-
 ” no espressi. Qualora le mie labbra in
 ” questo giuramento sieno dolose, e falso
 ” il mio cuore, che la mia anima, e il
 ” mio corpo non abbiano parte alcuna alla
 ” promissione che Iddio ci ha fatta, e che
 ” io sia escluso intieramente dalla reden-
 ” zione del Messia, e dal possedimento

„ promesso della terra santa; io prometto
 „ inoltre ed assicuro avanti Iddio eterno
 „ ed ineffabile, che sopra questo giuramen-
 „ to io non chiederò mai, nè accetterò da
 „ alcun Ebreo od altro uomo qualsivoglia
 „ dichiarazione, interpretazione, liberazio-
 „ ne, o condonazione. “

§. 122.

Dopo di ciò, seguirà la formula del giu-
 ramento, che dovrà stendersi secondo le
 circostanze dell' oggetto, sul quale si dovrà
 giurare, il Pretore la preleggerà, e l'Ebreo
 nell' anteriore posizione la ripeterà di pa-
 rola in parola come segue:

„ Io N. giuro per Iddio vivente che
 „ à creato il cielo e la terra, che in fede
 „ della pura verità, e senza mischianza od
 „ uso di qualunque frode, dolo, o simu-
 „ lazione, come pure senza riguardo a
 „ qualsivoglia regalo, ricompensa, invidia,
 „ odio, amicizia, o inimicizia, nè per qua-
 „ lunque altro fine, che fosse diretto a sop-
 „ primere la verità e la giustizia, io possa
 „ affermare, che, ec. ec. (qui s' inserirà
 „ la formola del giuramento) „ e se io giu-
 „ rassi falsamente, che io sia eternamente
 „ maledetto, e cadano sopra me ed i miei
 „ figli tutte le maledizioni, che sono scritte
 „ nel Torah, e che io non abbia da spe-
 „ rare da Dio ineffabile, che ha creato il
 „ mondo, alcun ajuto ne' miei affari, nè
 „ alcun salvamento in tutte le mie angu-
 „ stie. Se però ò affermato il vero, mi

» ajuti Adonai, vero ed unico Iddio, il
 » cui nome ineffabile sia lodato. «

§. 123.

Assunzione
 del giuramento
 di persona pro-
 fessante la reli-
 gione maomet-
 tana.

Allorchè abbiano a giurare come parti
 persone addette alla religione Maomettana,
 il Giudice deve loro prima di tutto far
 comprendere, e sentire la importanza di
 questa azione, la onniscienza di Dio, per
 cui dovranno giurare, e le pene dello sper-
 giuro. Verranno quindi a chi deve giura-
 re proferite parola per parola, ed in un
 linguaggio a lui noto le circostanze da giu-
 rarsi, e dopochè le avrà ad alta, ed in-
 telligibile voce ripetute, gli si domanderà =
Giuri tu per Dio? Chi giura risponde:
Jemin ederim (io giuro), ed aggiunge
 una delle seguenti formole, ovvero anche
 tutte e tre insieme: *Billahì Taala* (per
 Dio Supremo), ovvero *Wallahì* (per
 Dio), oppure *Bismillahì* (in nome di Dio).

Per rafforzare il giuramento potrà chi
 giura soggiungere l'una e l'altra delle qua-
 lità di Dio, come p. e. misericordioso, a-
 vente misericordia, e dire: *Bismillahì*
Errahman Errahim (in nome di Dio mi-
 sericordioso, avente misericordia). Per la
 validità del giuramento basta però che si
 pronunci l'una o l'altra delle suddette
 formole; cioè: *Bismillahì*, *Billahì Taala*,
 ovvero *Wallahì*.

Se il Giudizio possiede un esemplare
 del Corano, potrà eccitarsi chi giura a
 porre sovr' esso durante il giuramento.

la mano destra. Quest'uso del Corano non è però essenzialmente necessario per la validità del giuramento. Non si può in verun caso permettere a chi giura di tenere alzato durante il giuramento il dito indice della mano.

Dietro queste disposizioni saranno assunti anche i giuramenti dei testimonj Maomettani. Dopochè essi avranno o promessa, o confermata in genere la verità delle loro deposizioni (l'uno nei casi giudiziarij civili, l'altro nei criminali) ripetendo la relativa formola, che verrà proferita dal Giudice, si domanderà loro: *Giuri tu per Dio?*

Dovranno nel resto osservarsi le generali disposizioni del regolamento Giudiziario, e del Codice penale sull'esame de' testimonj.

§. 124.

Se nell'ora destinata per assumere un giuramento non fossero peranco presenti le parti, che furono diffidate ad intervenire per veder giurare, si aspetterà coll'assunzione sino a che sia scorsa l'ora prefissa.

Quando si debba indugiare coll'assunzione.

§. 125.

Prestato il giuramento, si noterà nel protocollo sotto la formola, che alla parte sia stata fatta la prescritta ammonizione sul giuramento, e ch'essa lo abbia prestato, indi si sottoscriverà la parte giurante, e non sapendo scrivere, vi porrà un segno

Come si chiude il protocollo dopo assunto il giuramento.

di sua mano, e si sottoscriveranno il Pretore, e l'Attuario; e così compiuto il protocollo, verrà questo riportato nel protocollo degli esibiti, come ogni altro protocollo d'udienza.

CAPITOLO IX.

Del modo di assumere gli esami dei testimonj.

§. 126.

Modo di citare i testimonj.

Quando a norma del Regolamento del processo civile sarà il caso di assumere l'esame dei testimonj, i quali sono soggetti alla giurisdizione della Pretura, si dovrà, nell'incontro che destinata viene all'uopo la giornata ed ora, ordinare anche, che i testimonj vi siano chiamati; il Cancelliere, nello spedire il decreto relativo all'esame, estenderà per ciascun testimonio una cedola di citazione, nella quale gli verrà ordinato di comparire infallantemente nella destinata giornata ed ora, per essere esaminato come testimonio.

§. 127.

Forma del protocollo dell'esame, ed assunzione del giuramento de' testimonj.

L'esame verrà assunto dal Pretore, o da chi ne fa le veci, assistito da un Attuario. Le deposizioni di tutti i testimonj da esaminarsi nella medesima causa verranno scritte in un solo protocollo. Questo dovrà contenere in fronte l'indicazione

della Pretura, la data, le parole „ *Protocollo di esame de' testimonj* „, le parti litiganti, l'oggetto della controversia, la data, e il numero del decreto, col quale fu destinata la giornata; indi il nome di quelli, che sono presenti, cioè: a sinistra quello del Pretore, e dell' Attuario, a destra quello dei testimonj comparsi, e poi quello della parte in causa, la quale fosse intervenuta per vedere giurare. In seguito, previa l'annotazione di essere stata dal Pretore fatta a ciascun testimonio la prescritta esortazione sull' importanza del giuramento, e gravità dello spergiuro, (quale esortazione si farà nella stessa guisa come fu prescritto nel Capitolo antecedente per l'assunzione dei giuramenti) si estenderà la prescritta formola del giuramento da prestarsi. Prestato il giuramento da ciascun testimonio si faranno allontanare tutti gli astanti, e si passerà all'esame di ciascun testimonio da solo a solo.

§. 128.

Le deposizioni verranno assunte dietro quanto prescrive il Regolamento del processo civile, premettendo gl'interrogatorj generali agli articoli probatoriali, e relativi interrogatorj speciali. Nella colonna sinistra si noteranno le domande, e nella destra le risposte. Non è necessario di scrivere per esteso le dimande, bastando di annotare il numero rispettivo degl'interrogatorj generali, degli articoli proba-

Ordine nello scrivere le dimande e le risposte.

toriali, e degl'interrogatorj speciali, giacchè gli articoli ed interrogatorj speciali debbono esser annessi al protocollo. Si osserverà poi esattamente il Regolamento del processo civile anche in quella parte, in cui prescrive di proporre gl'interrogatorj speciali subito dopo l'articolo probatorio, a cui si riferiscono. Terminato l'esame, si noterà in calce il rimarco di essere stato imposto al testimonio di non palesare le sue deposizioni ad alcuno sino a che siano pubblicate in Giudizio, poi si sottoscriverà il deponente, come prescrive il Regolamento del processo civile; finalmente il Pretore e l'Attuario. Se il protocollo consiste in più fogli, dovranno questi tutti essere uniti insieme con filo o cordicella, e fermate le due estremità con cera di Spagna, e col sigillo d'ufficio.

§. 129.

L'esame dev'essere compiuto, quand'anche il testimonio risultasse inabile o vizioso.

Siccome nel momento, in cui si assumono le deposizioni dei testimonj, non è il tempo di conoscere sulla forza della prova, così s'intende da sè, che l'esame debba essere del tutto compiuto, quand'anche il testimonio risultasse inabile o vizioso.

§. 130.

Gli esami devono assumersi sempre in idioma italiano.

Gli esami dovranno sempre assumersi in idioma italiano. Se poi il Pretore e l'attuario non sapessero la lingua del testimonio, si assumerà l'esame mediante un interprete, osservando in ciò quanto per tali casi

è prescritto nella prima parte del Codice penale al §. 356.

§. 131.

Quando l'uno o l'altro dei testimonj chiamati non fosse comparso, così che l'esame non pòtesse essere terminato in quel giorno, il Pretore riterrà presso di sè sotto chiave il protocollo assunto, e farà rinnovare la chiamata del mancante testimonio per altra giornata, aggiungendo all'occorrenza i prescritti mezzi coattivi, facendone avvertire anche le parti, onde possano comparire per veder giurare. Comparendo il testimonio nella nuova giornata si procederà nel modo sopra espresso all'esame, continuando a scrivere nello stesso protocollo.

Contegno da osservarsi in caso che un testimonio non fosse comparso.

§. 132.

Terminato intieramente l'esame, se questo è relativo ad un processo pendente appresso la Pretura, verrà il medesimo rimesso subito al protocollo degli esibiti per esservi riportato, ed in evasione verrà ordinata la pubblicazione a norma di quanto prescrive il Regolamento del processo civile.

Contegno da osservarsi in caso che l'esame possa essere pubblicato,

§. 133.

Qualora poi l'esame fosse stato assunto sopra requisitoria di altro Giudice, oppure qualora il medesimo a senso del Regolamento del processo civile non potesse per anco essere pubblicato, il protocollo d'esame verrà dal Pretore sigillato in un invol-

ed in caso che non possa essere pubblicato.

to, notando di fuori il nome dell'istante, quello della controparte, l'oggetto della controversia nella quale fu assunto, ed il numero della requisitoria o decreto; questo involto verrà rimesso al protocollo degli esibiti per esservi riportato, ed indi in caso di requisitoria verrà spedito al requirente Giudice colla nota delle competenze da rimborsarsi; in caso poi, che l'esame appartenesse ad un processo pendente presso la Pretura, verrà ordinato, che il medesimo sia conservato sigillato nell'archivio fra gli atti rispettivi.

CAPITOLO X.

Della inrotulazione ossia coordinazione, e della disrotulazione ossia consegna degli atti.

§. 134.

Il rotolo degli atti preparato da una parte dovrà sempre essere riveduto, e sottoscritto alla presenza del Pretore, o di chi ne fa le veci.

§. 135.

Modo di scrivere il rotolo in un processo in iscritto.

La petizione verrà contrassegnata col numero romano I., la risposta col numero II., la replica col III., e la duplica col IV.; e se vi sarà scrittura conclusionale, e contro conclusionale, quella riceverà il numero V. e questa il numero VI.

Le istanze intermedie, cioè quelle,

che non sono una delle suindicate sei scritture di merito, per esempio: le istanze per proroga, per ispezione di documenti originali, per introduzione di nuove prove, ec. ec., dovranno dalla rispettiva parte essere citate come allegati nella successiva scrittura di merito, ed in tal caso intitolate come altri allegati. Ma se l'Avvocato della parte avesse ommesso di eseguire questo suo dovere, dovranno ciò non ostante tutte le istanze intermedie essere sempre annesse al rotolo, e contrassegnate come ogni altra scrittura col numero romano progressivo secondo l'ordine della presentazione. Il Pretore dovrà rivedere attentamente gli allegati di ciascuna scrittura secondo l'ordine dei segni, con cui saranno stati citati nelle scritture rispettive, e sopra ciascuna noterà al di fuori il numero romano della scrittura a cui appartiene, per esempio: al numero I. A. B. C. ec. ec.; al numero II. 1. 2. 3. ec. ec.; ciò che farà anche in caso di suballegati. Per maggior intelligenza è da ritenersi, che gli allegati dell'Attore dovranno essere segnati con lettere A. B. C. ec. in ordine alfabetico, e quelli del reo convenuto con numeri arabici 1. 2. 3. ec., affinchè si possa distinguere a primo sguardo quali allegati appartengono all'una e all'altra parte.

§. 136.

Il rotolo si scriverà sopra foglio separato; in fronte si porrà la data, poi le pa-

role: *Rotolo degli atti*; indi il processo rispettivo, indicando i nomi delle parti, e l'oggetto della controversia. Il foglio verrà piegato in colonna; a sinistra si noteranno le scritture ed allegati dell'attore, a destra quelle del reo convenuto.

Nel rotolo stesso si scriverà l'indicazione di ogni scrittura, o sia in brevi parole, la qualità ed oggetto della medesima, ed il numero dell'esibito; così pure rispetto ad ogni allegato si noterà la denominazione del medesimo, e la data, se ne ha. Compiuto in tal modo il rotolo, di cui viene annesso il formulario XXXIII., vi si sottoscriverà ciascuna parte, o rispettivo Avvocato, ed in mezzo il Pretore e l'Attuario. Tale rotolo verrà poi riportato nel protocollo degli esibiti, come ogni altro protocollo d'udienza.

§. 137.

*Formulario
XXXIII.*

Annotazione
se un documen-
to non viene di-
messo; se viene
dimesso anche
l'originale, e se
la dimissione è
controversa.

Se qualche documento citato nella scrittura non sarà stato presentato al rotolo, si dovrà nella scrittura, al luogo ove viene citato, notare dal Pretore „*Non presentato*“. Se qualche documento citato nella scrittura venisse bensì presentato al rotolo, ma non potesse dimettersi per non essere stato nel corso del processo comunicato alla controparte, il Pretore dovrà annotare nella rispettiva scrittura al luogo ov'è citato: „*Non dimesso per difetto d'intimazione*“. Istessamente quando anche le parti saranno d'accordo di non dimettere al rotolo

un documento, quantunque citato ed allegato in una delle scritture, si annoterà nella rispettiva scrittura, al luogo ov'è citato: *Non dimesso per consenso d' ambe le parti*. Se, oltre la copia d' un documento allegata in una scrittura, viene presentato al rotolo anche il relativo originale, verrà questo contrassegnato come la copia allegata, e nel rotolo verrà a rincontro presso il rispettivo allegato notato: *Si dimette anche l' originale dell' allegato*. Finalmente nascendo controversia sulla dimissione di un documento, questo dovrà bensì riceversi nel rotolo, ma il Pretore dovrà annotare nella rispettiva scrittura al luogo, in cui viene citato: *La dimissione è controversa*; le rispettive ragioni però addotte da ciascuna parte verranno ricevute nel rispettivo protocollo dell' inrotulazione.

§. 138.

Quando si dovrà inrotulare un processo in cui già è emanata una Sentenza interlocutoria per la prova ordinaria mediante testimonj, o per la prova mediante periti, il primo processo su cui emanò la interlocutoria, sia esso in iscritto, o verbale, verrà col rispettivo rotolo levato d' ufficio dall' archivio, ed annesso al nuovo rotolo, come un solo numero, contrassegnandolo con I, poi verrà dimessa una copia legalizzata della sentenza interlocutoria con II., indi l'istanza di adizione della prova, e l'istanza con cui furono presentati gl' in-

Modo d' inrotulare un processo in cui emanò già una sentenza interlocutoria.

terrogatorj speciali, se vi esiste; si annerà poi d'ufficio l'originale protocollo d'esame de' testimonj, o dell'assunta perizia; finalmente le scritture probatorie, come dal

*Formulario
XXXIV.*

§. 139.

*Un processo
in iscritto inro-
tulato in prima
istanza non vien
inrotolato in
via d'Appello.*

Il rotolo formato in tal guisa sopra gli atti di un processo in iscritto in prima Istanza rimane intatto anche per l'appellazione e revisione, nè si può formare altro rotolo; ma quando un simile processo viene inoltrato al Tribunale d'Appello, il Cancelliere annoterà in calce del primo rotolo le scritture Appellatorie, contrassegnandole nello stesso modo che quelle di prima istanza coi progressivi numeri romani; lo stesso si osserverà in caso di revisione.

§. 140.

*Modo d'inro-
tulare un pro-
cesso verbale
quando inoltrato
viene al Tribu-
nale d'Appello.*

Quando un processo trattato verbalmente debba essere inoltrato per la superiore decisione al Tribunale d'Appello, chiamate le parti sull'ultima scrittura appellatoria per l'inrotolazione degli atti, qualora esse non siano già comparse in giudizio per assumere il gravame e la risposta appellatoria, il rotolo verrà formato nel modo seguente. Si segnerà col numero I. il processo verbale notando tutte le date dei nutritivi protocolli, che verranno dimessi d'ufficio in originale, nell'ultimo dei quali è già contenuta la specifica degli atti dimessi dalla parte in prima istanza; col numero II. si contrassegnerà l'interposizione d'Ap-

pello, e così successivamente le scritture appellatorie, e nel resto si osserverà quanto è prescritto per gli altri rotoli, come dal formolario XXXV.

*Formolario
XXXV.*

Qualora poi un tale processo dovesse in seguito passare in revisione non si formerà un secondo rotolo, ma si osserverà il prescritto del §. 139. Resta peraltro fermo il prescritto del Regolamento del processo civile di annettere d'ufficio al rapporto accompagnatorio tanto in caso di appellazione, quanto in quello di revisione, una copia legalizzata della Sentenza di prima istanza, e dei motivi rispettivi, quand' anche fosse stata dimessa dalle parti; ben inteso che sopra tali copie di sentenze, che d'ufficio si uniscono, dovrà annotarsi il giorno della intimazione seguita a ciascheduna delle parti.

§. 141.

Passata che sia in cosa giudicata una sentenza definitiva, il Pretore accorderà ad istanza di una o dell'altra parte la disrotulazione, e rispettivamente la riconsegna degli atti dimessi in causa, destinando a tal'effetto giornata ed ora. La disrotulazione, e la riconsegna si fa alla presenza del Cancelliere nel modo seguente: A ciascuna delle parti vengono restituite le scritture ed allegati avversarij da essa dimessi al rotolo; all'incontro i documenti originali, che fossero stati inrotulati, vengono restituiti alla parte, che gli è allegati. Lo stes-

*Disrotulazione
e restituzione
degli atti.*

so à luogo anche nel processo verbale rispetto ai documenti stati dimessi al protocollo dell' ultima udienza. La parte ricevente dovrà notare in calce del rotolo, o rispettivamente del protocollo verbale, d'aver ricevuto gli atti della controparte, ed i proprj originali, se vi è il caso, e porre la data del ricevimento, e la sua sottoscrizione; il rotolo poi, o il protocollo verrà indi riposto nuovamente all' Archivio al rispettivo suo luogo. Qualora poi comparisce una sola parte, si farà ciò non ostante nel modo suesposto la riconsegna degli atti ad essa spettanti, conservando gli altri nell' Archivio finchè l'altra parte comparisca a levarli.

CAPITOLO XI.

Del modo di porre in evidenza lo stato degli affari.

§. 142.

Registri per porre in istato di evidenza gli affari.

Ogni Pretore avrà cura di trovarsi in ogni tempo in grado di dimostrare in quale stato si trovino gli affari pendenti presso la Pretura. A tal' effetto in forza del Regolamento dovrà egli avere un registro di tutti i processi pendenti presso la Pretura, ed un altro pei processi edittali, ossia di concorso. Di questi registri verrà incaricato il Cancelliere.

§. 143.

Il registro dei processi civili verrà tenuto secondo il formulario XXXVI. In questo registro verrà riportato ciascun processo civile subito che fu definito mediante convenzione giudiziale, oppure subito che fu chiusa l'attitazione verbale o inrotolato il processo. Se un processo fu deciso con sentenza interlocutoria, lo si considererà per finito; perciò venendo da una parte adita la prova ammessa con sentenza, ed assunto in fine il rotolo, si registrerà lo stesso processo una seconda volta.

Registro dei
processi civili.

Formulario
XXXVI

§. 144.

In questo registro si annoterà in seguito nell'ultima colonna il giorno, in cui fu pronunciata la sentenza.

§. 145.

Al principiar d'ogni anno si comincerà questo registro di nuovo, vi si riporteranno prima di tutto sotto l'annotazione: *» Processi degli anni passati »* tutti quei processi, che nell'anno antecedente furono chiusi e inrotolati, ma non decisi con sentenza; in seguito sotto l'annotazione: *» Processi dell'anno corrente »* si riporteranno di mano in mano i nuovi processi.

§. 146.

Pei concorsi verrà tenuto, oltre il protocollo e i registri prescritti dal Regolamento del processo civile, un registro generale secondo il formulario XXXVII. In questo verrà riportato con numero progressi-

Registro per
concorsi.

Formulario
XXXVII

vo ciascun concorso introdotto presso la Pretura, e di mano in mano fatta esattamente l'annotazione nelle rispettive colonne. Anche questo registro verrà cominciato col principiare d'ogni anno, riportandovi prima di tutto i concorsi, che nell'anno antecedente non furono dichiarati per finiti, e poi quelli che furono introdotti durante l'anno. Si avverte però che quelle liquidazioni, per le quali formato viene apposito formale processo, dovranno essere riportate anche nel registro prescritto al §. 143 per tutti i processi civili.

§. 147.

Si deve subordinare al Tribunale d'Appello

a) ogni trimestre un distinto prospetto dei processi chiusi o inrotulati, ma non peranco decisi;

Formulario XXXVIII.

Al principiare d'ogni trimestre entro i primi otto giorni dovrà ogni Pretore subordinare al superiore Tribunale d'Appello un distinto prospetto di tutti i processi chiusi o inrotulati, ma non peranco decisi secondo il formulario XXXVIII, ed in esso verrà nell'ultima colonna spiegato in succinto il motivo per cui non fu possibile di pronunziare la sentenza.

§. 148.

b) ogni anno una tabella generale degli elaborati;

Formulario XXXIX.

Oltre questi trimestrali prospetti, dovrà il Pretore al principio d'ogni anno precisamente entro il mese di gennajo subordinare al superiore Tribunale d'Appello in un col prospetto trimestrale dei processi per l'ultimo trimestre una tabella generale dei travagli dell'anno antecedente secondo il formulario XXXIX. In questa tabella verrà indicata nelle rispettive colonne la quan-

tità di tutti gli affari con somme numeriche. La tabella verrà formata colla scorta dei registri della Pretura, e sottoscritta dal Pretore e dal Cancelliere, i quali risponderanno dell'esattezza.

§. 149.

A questa tabella dei travagli verrà annessa oltre il prospetto dei processi per l'ultimo trimestre, anche la tabella separata sulle liquidazioni di eredità, nonchè una tabella separata di tutti i concorsi rimasti alla fine dell'anno scorso tuttora pendenti secondo il formolario XL., nella quale ta- *Formolario XL.* bella verrà nell'ultima colonna indicato succintamente in che stato trovisi ciascun concorso, e cosa ne abbia impedito il definizione.

§. 150.

La presente istruzione riguarda solamente gli affari civili tanto contenziosi, quanto non contenziosi. Rispetto alle iniziative in affari criminali, e rispetto a quelle inquisizioni criminali, per l'assunzione delle quali il Pretore fosse in singoli casi delegato dal Tribunale collegiale del circolo, egli terrà un separato registro, del quale al principio d'ogni anno formerà due prospetti separati, e succinti secondo i formolarj *ogni anno una tabella delle iniziative criminali ed una distinta delle inquisizioni criminali.* *Formolarj XLI, e XLII.* XLI. e XLII., e li subordinerà unitamente alla tabella dei travagli al superiore Tribunale d'Appello.

CAPITOLO XII.

*Del contegno riguardo ai depositi
giudiziali.*

§. 151.

Occorrenze
per l'ufficio dei
depositi.

Affinchè i depositi, che verranno fatti presso la Pretura siano custoditi colla dovuta sicurezza, verrà nella casa, nella quale risiede la Pretura destinata all'uopo una apposita stanza a volta possibilmente vicina, ben assicurata dal fuoco e dai furti, provveduta quindi di porta e scuri ben forti, almeno guerniti di ferro, nonchè di ferriate alle finestre. Nella stessa stanza verrà collocata una cassa di ferro di una capacità sufficiente a proporzione degli avvenibili depositi, secondo l'estensione degli affari della Pretura. Questa cassa dovrà essere immurata o attaccata al suolo mediante più viti di ferro, ed essere munita nel mezzo di una serratura non facile ad essere sforzata, e di due ordigni alle bande ad uso di lucchetti da applicarvisi in modo, che la medesima possa essere chiusa presso le Preture di prima classe a tre chiavi, e presso le altre Preture a due chiavi. Nella stessa stanza vi dovrà esistere anche un armadio ben solido da chiudersi pure a tre, o due chiavi. Ogni Pretura dovrà inoltre avere un apposito sigillo per l'ufficio dei depositi.

§. 152.

La custodia dei depositi sarà affidata presso le Preture di prima classe a tre persone, cioè al Pretore, all'impiegato che gli sussegue in rango, ed allo scrittore anziano; presso le Preture di seconda e terza classe poi a due individui, cioè al Pretore ed al Cancelliere.

Individui ai quali verranno affidati i depositi, e loro responsabilità.

L'ultimo dei tre o due incaricati dei depositi farà anche le funzioni di Attuario nell'ufficio dei depositi. Gl'individui incaricati dei depositi dovranno rispondere insolidariamente per tutto ciò, che dietro ordine del Pretore verrà riposto nell'ufficio dei depositi, per l'esattezza dei prescritti registri, e per l'osservanza delle ingiunte cautele; perciò ciascuno di essi riceverà una delle chiavi della cassa ed una di quelle dell'armadio, e le terrà presso di sé. La chiave poi della porta della stanza dei depositi, nonchè il sigillo dell'ufficio dei depositi resterà nelle mani del Pretore.

§. 153.

Quando il posto di Pretore o del secondo Commissario ai depositi fosse vacante, sarà in vece sua, e sino al rimpiazzamento del posto, incaricato dei depositi l'impiegato che gli segue in rango, ed in difetto di questi, o un impiegato politico ovvero il capo della comune del luogo in cui la Pretura ha la sua residenza. Contemporaneamente si farà rapporto al Tribunale d'Appello, affinchè questo possa emet-

tere qualche altro provvedimento, in quanto lo trovi necessario. Il supplente avrà pel tempo del suo incarico la stessa responsabilità e gli stessi obblighi degli altri incaricati.

§. 154.

Sostituzione
in caso di ma-
lattia o di as-
senza di uno de-
gl' incaricati dei
depositi.

Nel caso di malattia o di legittima assenza di uno degl' incaricati dei depositi dovrà egli ai coincaricati proporre in suo luogo durante l'impedimento altro individuo di sua confidenza, anche non impiegato, ed affidargli le sue chiavi; il sostituente resterà però solidariamente responsabile come se fosse stato sempre presente.

§. 155.

Cautele da os-
servarsi nella
stanza dei de-
positi.

La cassa e l'armadio dei depositi non verranno aperti se non alla presenza di tutti gl' individui, che ne sono incaricati; perciò tutti dovranno essere presenti quando viene riposto un deposito, od estratto qualche effetto. I registri dei depositi verranno sempre chiusi nell'armadio, e non si potrà in essi alcuna cosa annotare se non alla presenza di tutti gl' incaricati, i quali dovranno invigilare, onde non intervenga sbaglio o errore, e nulla sia levato dalla cassa o armadio, se non ciò che deve essere rilasciato, ed acciò le scritture depositate non vengano confuse o disperse. In conseguenza non si permetterà a veruno, fuorchè al depositante o a colui cui deve restituirsi il deposito, l'ingresso nella stanza dei depositi, specialmente quando du-

rante le occorrenti operazioni restar deve aperta la cassa o l'armadio.

§. 156.

A scanso di ogni pericolo di fuoco, gl'incaricati dei depositi eseguiranno nella stanza relativa le loro funzioni soltanto di giorno, e non vi entreranno di notte se non in caso d'istantanea urgenza.

Nel sortire dalla stanza tutti gl'incaricati dovranno esaminare esattamente se la cassa, l'armadio, le finestre, e la porta della stanza sono ben assicurate. Quando la stanza dei depositi fosse minacciata da pericolo di un incendio vicino, quello degl'incaricati, che ne ha il primo notizia, dovrà renderne immediatamente avvertiti gli altri, e tutti dovranno aver cura di porre in altro luogo sicuro i depositi, i registri, e le altre carte ivi esistenti.

§. 157.

I lavori dell'ufficio dei depositi consistono :

Differenti lavori dell'ufficio dei depositi.

- 1.° Nel ricevere e custodire i depositi;
- 2.° nel rilasciarli;
- 3.° nel registrare e conteggiare i ricevimenti e rilasci, nel prenotare i sequestri e le esecuzioni accordate sui depositi;
- 4.° nell'incassare e conteggiare la tassa di deposito.

Ricevimenti
di depositi. Si
richiede una i-
stanza del depo-
sitante; requi-
siti di questa.

Formulario
XLIII.

L'ufficio dei depositi non potrà ricevere alcun deposito in custodia senza previo ordine del Pretore in iscritto. A tal fine ognuno, il quale vorrà fare un deposito giudiziale, dovrà comparire in persona o mediante mandatario in una giornata non fériata, dalle ore una sino alle due pomeridiane innanzi al Pretore, o a chi ne fa le veci, e presentare in iscritto l'istanza giusta il formulario XLIII. in tre esemplari, aggiungendovi inoltre, in caso che la medesima debba essere intimata a qualche parte, tanti esemplari quante sono le persone, alle quali dev'essere intimata. In questa istanza dovrà essere esattamente espresso il nome del depositante, in cosa consista precisamente il deposito, ed a qual fine venga fatto; se il deposito consiste in danaro, gioje od effetti preziosi, dovrà l'istanza contenere una specifica esatta delle monete, come pure delle gioje od effetti preziosi descritti possibilmente; e se vi ha argenteria, dovrà essere indicato anche il peso di ciascun pezzo. Se poi vi sono comprese anche delle obbligazioni o carte di credito pubbliche o private, cambiali, assegni od altro, queste dovranno essere estese a favore del depositante o dei curandi o massa per cui vengono depositate, o a favore del defunto testatore. Essendo poi tali carte estese a favore di altra terza persona, vi dovrà essere unita la cessione

o la legittimazione sull'acquisto, o almeno espresso nell'istanza il motivo per cui sono depositati siffatti documenti. Qualora quegli che vorrà fare un deposito esponesse la sua istanza a voce, il che ad ognuno è permesso, il Pretore o chi ne fa le veci dovrà assumere un protocollo; e quanto al contenuto, il numero degli esemplari e l'ulteriore procedura osservare tutto ciò ch'è prescritto per le istanze in iscritto.

§. 159.

Il Pretore, o chi ne fa le veci, segnerà subito di propria mano la presentazione sull'istanza, e rimetterà questa al protocollo degli esibiti, per esservi tosto riportata. Ritornatagli l'istanza, e tosto che le altre sue incumbenze nelle udienze glielo permetteranno, dovrà egli esaminare se nell'istanza siano osservate le prescrizioni della legge, e se la cosa esibita a deposito giudiziale sia a ciò qualificata. Non trovando in tal parte alcun ostacolo esaminerà di concerto cogli altri incaricati dei depositi, ed alla presenza del depositante, se il deposito è in ordine, cioè se vi esista tutto ciò che si trova specificato nell'istanza; il danaro dovrà essere contato, e se vi sono monete d'oro, verranno queste anche pesate; così pure verrà pesata l'argenteria, e riscontrato il peso indicato nell'istanza.

Esame dell'istanza e del deposito.

§. 160.

Evasione dell'istanza,

Trovando il Pretore che l'istanza pecchi contro il prescritto della legge, o che la cosa non sia qualificata pel deposito giudiziale, ovvero qualora dal riscontro fatto risulti non essere il deposito in ordine, egli darà nel modo solito evasione all'istanza, restituendola al supplicante mediante attergato, ed esprimendo in questo i motivi, pei quali non si fa luogo alla medesima.

§. 161.

Qualora poi il deposito sia qualificato per l'ammissione ed in ordine, il Pretore nel dare subito evasione all'istanza ordinerà, mediante attergato, all'ufficio dei depositi, di ricevere e custodire il fatto deposito. Tale attergato, scritto che sia sopra tutti gli esemplari dell'istanza, verrà sottoscritto dal Pretore stesso, o da chi ne fa le veci.

§. 162.

Ciò che si deve fare nel riporre un deposito nella cassa,

Avuta l'istanza, gl'incaricati dei depositi porteranno il deposito coll'intervento della parte nella stanza dei depositi, e si registrerà il deposito nel giornale e nel libro maestro, come verrà ordinato in appresso.

§. 163.

Ciò eseguito ogni sacco o involto in cui si trova danaro depositato, verrà chiuso con cera di spagna, e col sigillo dell'ufficio dei depositi; gl'involti nei quali si trovano gioje o effetti preziosi verranno pure chiusi col sigillo dell'ufficio, ed inoltre con quello della parte depositante; l'argenteria

di maggior volume, che non può essere agevolmente chiusa in un involto, verrà unita con una cordicella, le estremità della quale verranno fermate coi sigilli dell' ufficio e della parte.

§. 164.

Se depositate vengono obbligazioni o altre carte di credito, gl'incaricati dei depositi nel riceverle dovranno notare in calce di ciascuna, che la medesima fu depositata presso la Pretura, sottoscrivendosi tutti, ed apporvi il sigillo dell' ufficio dei depositi. Tanto queste carte, quanto altre scritture depositate verranno involte in un foglio di carta per ogni deposito.

§. 165.

Sopra ogni deposito verrà notato il numero, sotto il quale fu riportato nel giornale, cioè quanto alle gioje ed effetti preziosi, sull' involto; riguardo alle scritture depositate, sopra il foglio in cui si ritrovano; e rispetto al danaro ed argenteria, sopra un biglietto da attaccarsi al sacco o cordicella.

§. 166.

Indi ogni deposito verrà riposto nella cassa di ferro, la quale per maggior comodità avrà internamente delle divisioni secondo l' occorrenza da contrassegnarsi con lettere o numeri.

Quei depositi, che per loro volume non avessero luogo nella cassa, verranno riposti nell' armadio o in un altro cassone

di legno chiuso a tre o due chiavi, il quale occorrendo dovrà essere provveduto.

§. 167.

Certificato in doppio del fatto deposito.

Registrato che sarà un deposito nel giornale e libro maestro, e riposto a suo luogo, verrà sul duplo e triplo dell'istanza sotto l'attergato esteso il certificato, che il deposito fatto con quella istanza sia stato a dovere consegnato all'ufficio dei depositi, esprimendo esattamente il numero del deposito. Tale certificato sopra ambi gli esemplari verrà sottoscritto da tutti gl'incaricati dei depositi e munito del sigillo dell'ufficio dei depositi.

§. 168.

Da rilasciarsi uno al depositante, e da riporsi l'altro nell'archivio.

Il simple dell'istanza verrà ritenuto dall'ufficio dei depositi a corredo de'suoi registri; il duplo e triplo muniti della ricevuta verranno rimessi al Cancelliere in un cogli altri esemplari, se ve ne fossero. Questi consegnerà il duplo al depositante, osservando il prescritto sulle intimazioni, riporterà il triplo nell'archivio presso i relativi atti, e farà intimare gli altri esemplari nel modo prescritto.

§. 169.

Rilascio d'un deposito: si richiede per una istanza delle parti.

Formolario XLIV.

Quando taluno domanderà il rilascio di un deposito giudiziale formerà un'istanza in iscritto o verbalmente a protocollo, come le altre istanze giudiziali giusta il formolario XLIV., e basterà che questa istanza sia presentata al protocollo degli esibiti in un solo esemplare, a meno che non do-

vesse essere intimata ad altra parte. Il Pretore trovando di annuirvi, ordinerà con attergato all'ufficio dei depositi, di rilasciare il chiesto deposito, esprimendo esattamente l'importo, e la qualità del deposito, nonchè la persona, a cui, e contro quietanza, dovrà farsi il rilascio, destinando all'effetto giornata ed ora. Fatta la spedizione di tale attergato, verrà esso sottoscritto dal Pretore stesso, o da chi ne fa le veci, verrà munito del sigillo giudiziale, ed intimato al supplicante nel modo prescritto.

§. 170.

Nella destinata giornata ed ora, dovrà l'istante presentarsi agl'incaricati dei depositi legittimandosi coll'esibizione dell'originale attergato. Ricevuta della parte.

Questi si porteranno alla stanza dei depositi in unione della parte, che dovrà essere debitamente riconosciuta per l'identica che fece il deposito; qualora comparisce il depositante in persona, o se compare in vece il procuratore, cessionario od altro avente titolo dal depositante, dovrà essere pure riconosciuta debitamente la persona dell'uno o dell'altro, ed esamineranno nel libro maestro, se qualche prenotazione sia d'impedimento al rilascio; se ciò si verifica, non seguirà il rilascio, ma gl'incaricati dovranno riprodurre l'attergato relativo con rappresentare in iscritto l'impedimento scoperto, e ciò mediante il pro-

tocollo degli esibiti, affinchè in evasione levato venga tale impedimento, o rimessa la parte a farlo previamente levare. Non trovandosi poi alcun impedimento, si farà estendere dalla parte una legale ricevuta nella forma prescritta dalla legge, ed in questa dovrà essere distintamente espresso l'importo e la qualità del deposito, il giorno e numero del fatto deposito, ed il giorno e numero degli esibiti dell'ordine pel rilascio.

§. 171.

Effettiva consegna d'un deposito alla parte.

Fatta la ricevuta in forma, l'ufficio dei depositi, trattenuta questa e l'istanza a corredo de' suoi registri, farà l'effettivo rilascio; se si tratta di danaro, verrà questo contato alla parte, e se sono gioje o effetti preziosi, le verranno questi mostrati e consegnati. Qualora poi viene rilasciata qualunque carta di credito, gl'incaricati dei depositi dovranno notare in calce, che la medesima fu rilasciata alla parte da nominarsi, apponendo la data, la loro sottoscrizione, il sigillo dell'ufficio dei depositi, e dipennando l'antecedente annotazione, che la carta era stata depositata.

§. 172.

Registro dell'ufficio dei depositi.

I registri che tener dovrà l'ufficio dei depositi sono due: il giornale ed il libro maestro; per questo ultimo si terrà anche un indice. Questi registri si cominceranno al tempo dell'erezione dell'ufficio dei depositi, e si continuerà a registrarvi pro-

gressivamente senza rinnovarli. La carta occorrente sarà stampata secondo gli annessi formolari; da questa si formerà subito da principio per ogni registro un libro di discreta grandezza. L'ultimo degli incaricati avrà anche l'obbligo di registrare sempre alla presenza degli altri.

§. 173.

Il giornale verrà tenuto secondo il formolario XLV., in questo si riporteranno tutti i ricevimenti, e tutti i rilasci progressivamente senza interruzione. Alla pagina sinistra si registreranno i ricevimenti, nella prima colonna si noterà il numero di ciascun deposito, che principierà coll' erezione dell' ufficio, e continuerà progressivamente; nella seconda colonna si noterà l'anno, mese e giorno, in cui fu fatto il deposito; nella terza il numero degli esibiti, e la data dell' attergato che ammette il deposito; nella quarta colonna la lettera ed il foglio del libro maestro in cui viene registrato il deposito; nella quinta colonna il nome del depositante o della massa per cui fu depositato, cioè quel nome, sotto il quale il deposito viene registrato nel libro maestro, indi nella stessa colonna la qualità del deposito sommariamente, cioè se siano gioje, effetti preziosi, scritture senza determinato valore, carte di credito o danaro. Se il deposito consiste in danaro, si noterà nella sesta colonna l'importo dietro la riduzione da farsi in valuta corren-

Modo di registrare il giornale.

Formolario
XLV.

te; se poi sono depositate carte di credito si esporrà nella settima colonna il loro importo pure in valuta corrente. I rilasci verranno registrati sulla pagina destra; nella prima colonna si noterà il numero progressivo dei rilasci; nella seconda l'anno, mese e giorno; nella terza il numero e la data dell'esibito relativo; nella quarta la lettera ed il foglio del libro maestro in cui è registrato il rilascio; nella quinta il nome di quello, a cui si rilascia ed in succinto cosa viene rilasciato: se è danaro, si noterà nella sesta colonna l'importo; e se sono carte di credito, lo si esprimerà nella settima colonna. Nella ultima colonna finalmente si noterà la tassa del deposito di cui si parlerà più abbasso.

§. 174.

Modo di registrare nel libro maestro,

Formulario
XLVI.

Il libro maestro verrà tenuto secondo il formulario XLVI. Quando il primo libro sarà empito in modo che non vi possa essere più aperta una nuova partita, si formerà un secondo libro, e così successivamente. Ogni libro dovrà essere contrassegnato di fuori distintamente con lettere alfabetiche majuscole, il primo coll'*A* il secondo col *B* e così in avanti. In questo libro non si registrerà progressivamente, ma sotto la partita portante il nome della parte depositante, se essa depositò per sè, ovvero il nome della massa ereditaria, o concursuale, o de' curandi, pei quali fu fatto il deposito; per ciò ogni parte avrà desti-

nato un foglio, affinchè tutti i depositi, che in seguito fatti venissero per quella parte possano essere registrati in continuazione; e se un foglio è empito, si destinerà un secondo con riportarsi in ciascun foglio all'altro; ogni foglio verrà nell'angolo superiore della parte sinistra contrassegnato progressivamente con un numero.

§. 175.

Nel foglio destinato si registrerà nel modo seguente: a parte sinistra della colonna più spaziosa di mezzo si noterà il nome della parte, indi nella prima colonna il numero progressivo, che il deposito ritiene nel giornale; nella seconda l'anno, mese e giorno, in cui fu fatto; nella terza il numero dell'esibito e la data dell'ordine, con cui fu ammesso il deposito stesso; nella quarta spaziosa colonna il nome del depositante, il motivo del deposito, e se vi ha una controparte, anche il nome di questa; indi la descrizione dettagliata del deposito come si trova nell'istanza.

Se il deposito consiste in danaro, si noterà nella quinta colonna l'importo in valuta corrente, e se consiste in carte di credito, si esporrà nella sesta colonna il loro importo. Nella settima finalmente si noterà la divisione della cassa ov'è riposto il deposito. Sulla pagina destra del foglio si registreranno i rilasci; nella prima colonna si noterà il numero del rilascio portato dal giornale; nella seconda il giorno,

mese ed anno del rilascio; nella terza il numero dell'esibito, e la data del rispettivo ordine; nella quarta il nome di quello, a cui viene fatto il rilascio ed il numero del rispettivo deposito, coll'annotazione se sia stato rilasciato tutto, o in qual parte. Se viene rilasciato danaro o carte di credito, si noterà nella rispettiva quinta e sesta colonna l'importo. Se il deposito compreso sotto un numero fu intieramente rilasciato, s'indicherà ciò con una linea tirata sulla pagina sinistra del ricevimento sotto il numero del deposito nella prima colonna, e sotto le somme nella quinta e sesta colonna.

Se poi fu rilasciata soltanto una parte del deposito compreso sotto un numero, si noterà ciò anche sull'involto dello stesso deposito, indicando cosa ancora rimane nell'involto. Finalmente nell'ultima colonna della pagina destra si prenoterà il sequestro, o l'esecuzione, che fosse stata accordata sopra qualche deposito, si noterà prima il numero, col quale è contrassegnata nel rispettivo fascicolo, l'ordine di sequestro o l'esecuzione, onde poterlo facilmente rinvenire, poi si noterà la data dell'ordine ed il rispettivo numero dell'esibito, il nome del sequestrante o esecutante, il numero del deposito, l'effetto e l'importo posto sotto sequestro o esecuzione. Se un tale ordine viene in seguito levato, si noterà ciò nella stessa guisa sul medesimo fo-

glio e colonna, e la prenotazione, che viene a cessare verrà sottolineata.

§. 176.

Dovendo l'attuario registrare tanto nel giornale, quanto nel libro maestro alla presenza degli altri incaricati dei depositi, è preciso obbligo di questo d'invigilare che tutto sia esattamente registrato, e sotto ogni partita registrata tanto nel giornale, quanto nel maestro dovranno tutti sottoscrivere ogni volta.

Gl'incaricati dei depositi devono sottoscrivere nei registri sotto ogni partita.

§. 177.

Se a taluno occorresse un estratto dal libro dei depositi, dovrà domandarnelo a voce al Pretore; questi farà fare una copia esatta del foglio relativo del libro maestro, tanto dei ricevimenti, quanto dei rilasci, e delle prenotazioni, però rispetto soltanto ai depositi, che non sono stati intieramente rilasciati; apposta indi la data, il sigillo d'ufficio e le sottoscrizioni degli incaricati dei depositi, verrà tale estratto consegnato all'istante, verso il pagamento della prescritta tassa.

Estratto dei depositi.

§. 178.

Sopra il libro maestro verrà tenuto separatamente un indice alfabetico, nel quale per ogni lettera dell'alfabeto verrà destinato uno o più fogli, sopra ogni foglio verrà a destra segnata una lettera in modo che tutte le lettere siano visibili. In questo indice secondo il formolario XLVII. verrà riportato sotto la lettera iniziativa il

Indice pel libro maestro.

Formolario
XLVII.

nome della parte, la quale ha una partita nel libro maestro, e nelle colonne verrà notata la lettera del libro maestro, ed il foglio sul quale si trova la partita.

§. 179.

Atti per corredo dei registri dei depositi.

Gli atti, che l'ufficio dei depositi conservar deve per corredo de' suoi registri, sono di tre qualità; cioè, ordini pel ricevimento, pel rilascio, e relativi a sequestro o esecuzione. Secondo queste tre qualità, e colla rispettiva soprascrizione, verranno essi conservati nell'armadio in fascicoli; gli ordini pel ricevimento si riporranno in un fascicolo secondo il numero progressivo del deposito apparente dal giornale, e da notarsi sull'atto; quelli per rilascio verranno tenuti in altro fascicolo secondo il numero progressivo apparente pure dal giornale, e da notarsi sull'atto; quelli finalmente, che portano sequestro, o esecuzione o revoca loro, verranno, secondo che pervengono, segnati con numero progressivo, e conservati in un terzo fascicolo. Quando in uno di questi fascicoli vi sono cento pezzi, si noterà sulla soprascrizione *dal N.º 1 al 100*, e si formerà un secondo fascicolo colla medesima soprascrizione, e così progressivamente. Si avverte poi, che le ricevute delle parti pei depositi rilasciati non verranno separatamente numerate, ma annesse all'atto sul quale fu ordinato il rilascio.

§. 180.

Ogni qualvolta segue il rilascio di un deposito, gl'incaricati dei depositi esamineranno, se sia il caso in cui la legge permette di esigere una tassa di deposito, determineranno l'importo a senso della legge, lo esigeranno sul fatto da quello a cui si fa il rilascio, gli consegneranno per l'importo una ricevuta indicante la cosa rilasciata e sottoscritta da essi tutti, e noteranno l'importo incassato nel giornale nell'ultima colonna della pagina destra presso l'annotazione del rispettivo rilascio. L'importo di queste tasse essendo già fissato nelle normali delle tasse 1.^o novembre 1781 e 13 settembre 1787, apparterrà agl'incaricati dei depositi qual compenso per la loro responsabilità, e verrà fra loro diviso in parti eguali di tempo in tempo.

Tassa di deposito.

§. 181.

Per lo meno ogni tre mesi gl'incaricati dei depositi dovranno fare una rivista della cassa dei depositi, per assicurarsi che tutti i depositi apparenti nel giornale e libro maestro esistono realmente; in tale incontro i danari, benchè si trovino in involti o sacchetti sotto sigillo dell'ufficio, dovranno essere contati, tosto che uno degl'incaricati lo chiede per sua quiete. La stessa rivista dovrà farsi anche in altri tempi, subito che uno degl'incaricati lo desidera; gli altri non potranno ricusare di prestarvisi, e ricusandolo potrà egli rappresentare

Rivista trimestrale dei depositi.

il caso al Tribunale d' Appello per l'opportuno provvedimento.

§. 182.

Rivista dei depositi quando subentra un nuovo incaricato.

Ogni qual volta uno degl' incaricati dei depositi viene a cessare nel rispettivo suo impiego, e che un altro subentra nell' incarico dei depositi, si dovrà intraprendere una rivista esattissima dei depositi; si rileverà prima di tutto, se tutti i depositi e rilasci siano riportati a dovere nel giornale, indi si rileverà mediante il confronto del giornale, e degli ordini di ricevimento col libro maestro, se tutti i depositi pervenuti sieno in questo riportati esattamente, e se i medesimi esistono nella cassa; le carte di credito ed altre scritture verranno rivedute una per una; i sacchi ed involti nei quali esiste danaro verranno aperti, e dopo contato il tutto, nuovamente chiusi col sigillo d' ufficio; presso gl' involti, nei quali esistono gioje ed effetti preziosi, si esaminerà, se i medesimi sono chiusi a dovere col sigillo della parte, e non essendolo, si rivedrà se gli effetti sono tutti, e corrispondono alla descrizione nell' istanza del deposito, e nel libro maestro. Presso ogni rilascio notatovi si esaminerà, se il medesimo è legittimato col rispettivo ordine di rilascio e colla ricevuta della parte. Ciò eseguito, e non trovandosi difetto, si noterà nel giornale sotto l' ultima partita di ricevimento, che nel giorno da esprimersi sia stata fatta la ri-

vista dei depositi e dei rispettivi registri, e che il tutto sia stato trovato a dovere, e si sottoscriveranno tutti gl'incaricati; e da allora in poi il nuovo incaricato dei depositi s'intenderà subentrato anche nella insolidaria responsabilità del suo predecessore nel rispettivo incarico.

§. 183.

Ogni qualvolta dalla superiore autorità verrà delegato un Commissario per la rivista dei depositi, gl'incaricati dei depositi vi si presteranno a norma delle istruzioni, che avrà ricevuto il Commissario.

Rivista dei depositi per ordine delle superiori autorità.

In tale incontro si dovrà fare esatta rivista specialmente di ciascheduna partita nel maestro sotto il nome di una parte o massa, ove tutti i depositi ricevuti sono stati già rilasciati, si riscontrerà col confronto degli ordini di rilascio e delle ricevute delle parti, se tutti i depositi notati sotto il nome di una parte o massa siano stati rilasciati, e se il rilascio sia legittimato a dovere; verificato ciò, il Commissario noterà in calce della rispettiva pagina dei ricevimenti, subito sotto l'ultimo ricevimento, d'aver riscontrato che tutti i depositi notati su quel foglio siano stati rilasciati a dovere, vi apporrà il giorno, e la sua firma. Dopo un tale riscontro non occorrerà più nelle susseguenti riviste riscontrare i depositi notati sul foglio medesimo.

CAPITOLO XIII.

*Degli obblighi degl' impiegati
presso le Preture.*

§. 184.

Risponsabilità
generale del Pre-
tore.

Il Pretore, come quello a cui è affidato l'esercizio della giurisdizione nel rispettivo distretto, e come la persona primaria della Pretura, dovrà rispondere non solamente dell'osservanza di quanto prescrive il Regolamento del processo civile e la presente istruzione in tutte le decisioni ed ordini rilasciati dalla Pretura, e in tutti gli atti giudiziali, che presso la medesima vengono assunti, ma ben anche per l'esatto disimpegno delle rispettive incumbenze per parte del subordinato: gli personale; egli avrà per ciò il diritto d'incaricare gli aggiunti, ove ne sono, dell'assunzione degli atti giudiziali, e delle evasioni secondo la loro capacità, come troverà opportuno. Ugualmente avrà il Pretore il diritto di destinare gli scrittori della Pretura, secondo la loro capacità a fare le funzioni di Attuarj o ad altre mansioni corrispondenti al loro posto.

§. 185.

Tutti gl'im-
piegati della Pre-
tura come dipen-
denti dagli or-
dini del Pretore.

Tutti gl' impiegati della Pretura come dipendenti dagli ordini del Pretore dovranno comportarsi con rispetto verso il medesimo, ed eseguire senza renitenza e con impegno e zelo i lavori loro appog-

giati. Per tal fine ogni impiegato dovrà trovarsi esattamente nell'ufficio durante le ore fissate nella presente Istruzione, e qualora gli affari lo richiedano, dovranno essi prestarsi per ordine del Pretore, anche oltre le ore fissate.

§. 186.

Nessuno degl' impiegati della Pretura potrà senza l'assenso del Pretore sostituire altro impiegato pel disimpegno delle proprie incumbenze, e solamente il Pretore potrà in caso d'impedimento del Cancelliere destinare altro impiegato alle di lui funzioni relative al protocollo degli esibiti, della spedizione e dell'archivio.

Soltanto il Pretore può sostituire un impiegato all'altro.

§. 187.

Se il Pretore osserva presso taluno de' suoi impiegati negligenza, trascuratezza, difetto di subordinazione od altra mancanza, lo ammonirà prima di tutto amorevolmente, e se ciò non vale ad emendarlo, dovrà sotto grave sua responsabilità rappresentare l'emergente al superiore Tribunale d'Appello per l'opportuno provvedimento.

Il Pretore deve rappresentare al Tribunale d'Appello le mancanze degl' impiegati della Pretura;

§. 188.

Se taluno degl' impiegati si trovasse aggravato oltre le sue forze dai lavori commessigli dal Pretore, non potrà egli in nessun caso ricusare di eseguire gli ordini avu-

e così gl' impiegati i loro reclami contro il Pretore.

ti, ma dovrà col conveniente rispetto rappresentare l'aggravio al Pretore, e se questi non vi provvede, portare il suo reclamo al superiore Tribunale d'Appello.

§. 189.

Immediata vigilanza del Cancelliere sopra gli scrittori e i fanti.

Al Cancelliere incumbe l'immediata vigilanza sopra gli scrittori e fanti; quindi osservando egli in uno di questi negligenza, trascuratezza, od altra mancanza, la dovrà sotto propria responsabilità denunziare subito al Pretore, onde vi provveda secondo l'occorrenza.

§. 190.

Segretezza degli impiegati.

Nessuno degl' impiegati della Pretura oserà palesare a chi che sia veruna cosa relativa agli affari d'ufficio che verranno a sua cognizione, e molto meno oserà egli lasciar leggere a chi che sia qualche atto d'ufficio, e dargli copia. Il Pretore invigilerà su di ciò con rigore, ed in caso di contravvenzione, procederà come per le altre mancanze degl' impiegati.

§. 191.

Il Pretore deve ottenere il permesso di assentarsi dalle due autorità provinciali;

Di regola il Pretore per proprj affari non può allontanarsi dal luogo di sua residenza senza ottenere il permesso dalle due superiori autorità provinciali. Nei soli casi però di giustificata urgenza il rispettivo Ufficio circolare può accordarlo per la breve durata di otto giorni, ma ogni volta il Pretore deve renderne avvertito il Tribunale d'Appello.

§. 192.

Nessuno degli altri impiegati della Pretura potrà assentarsi dalla residenza della Pretura nemmeno per un giorno senza il permesso del Pretore; questi avrà la facoltà di dare tale permesso una volta all'anno a ciascun individuo per tre settimane, solamente però quando non vi osta l'affluenza degli affari. Se taluno domandasse il permesso di assentarsi per un tempo più lungo, il Pretore dovrà farne rapporto al superiore Tribunale d' Appello, esternando il suo parere, e riportare da quello la concessione.

gli altri impiegati dal Pretore.

§. 193.

In caso di malattia o assenza del Pretore, l' Aggiunto farà le veci del Pretore, ed in mancanza di Aggiunto le farà il Cancelliere. Il supplente dovrà di caso in caso insinuare al superiore Tribunale d' Appello la malattia del Pretore qualora prevede, che questa durar potesse oltre gli otto giorni. Per l'avvenire nel rimpiazzo dei posti di Aggiunto e di Cancelliere presso una Pretura, si avrà particolare riguardo a quelli che potranno legittimare le qualità prescritte dal Regolamento del processo civile per un posto di Giudice.

Chi supplisce il Pretore.

§. 194.

Nel destinare le udienze in affari non contenziosi, alle quali sono chiamate persone solite occuparsi con lavori di campa-

Riflessioni ai lavori di campagna nel destinare le udienze.

gna, il Pretore, o chi ne fa le veci, farà riflessione a tali lavori, onde non distogliere la gente senza bisogno; perciò destinerà per tali udienze quelle giornate, nelle quali simili persone sogliono senz'altro venire nel luogo di residenza della Pretura, ovvero giornate, in cui i lavori di campagna sono meno premurosi.

§. 195.

Periti da destinarsi stabilmente.

Il Pretore avrà cura, acciò destinati siano stabilmente dei periti abitanti nel suo distretto, e possibilmente nei differenti comuni in un numero, per quanto è fattibile, sufficiente secondo le diverse categorie, onde prevenire gli ostacoli nell'assunzione delle frequenti perizie e stime giudiziali, e facilitare l'alternazione dei medesimi. In periti non verranno nominati se non persone di tutta probità, d'illibata fama, e di sperimentata cognizione in oggetti della categoria, a cui verranno destinati. Ai nominati periti però il Pretore rilascerà il decreto di nomina, ed assumerà il relativo giuramento d'ufficio.

§. 196.

Il Tribunale d'Appello dovrà di tratto in tratto fare eseguire col mezzo dei Tribunali collegiali di prima istanza delle visite nelle Preture del rispettivo circolo. A tali visite verrà delegato un Consigliere del Tribunale di prima istanza dandogli istru-

zioni conformi allo scopo, ed incaricandolo di darne una dettagliata relazione, la quale dal Tribunale collegiale di prima istanza verrà rassegnata col proprio parere al Tribunale d' Appello. Il Tribunale di prima istanza dovrà inoltre insinuare di volta in volta al Tribunale d' Appello i disordini e le mancanze che avrà scoperte in altre occasioni nelle Preture del suo circondario.

§. 197.

Venendo presentate al Tribunale d' Appello querele contro una Pretura o contro singoli impiegati della medesima per negligenza nelle incumbenze d' ufficio, esso Tribunale d' Appello potrà commettere la rispettiva investigazione al Tribunale collegiale di prima istanza del rispettivo circolo.

FORMOLA I. al §. 3.

*Ad istanza di Giuseppe Arnoldi possidente in
 Sebenico al N.º 53.
 è citato Pietro Bettone, calzolajo nella Villa di
 Zlosella Comune di Stretto
 a comparire innanzi a quest' i. r. Pretura nella
 giornata del 7 gennajo corrente alle ore 9 di mat-
 tina
 per l' esperimento di conciliazione sulla dimanda
 di pagamento di fiorini 96 per pelli vendute.*

*Dall' i. r. Pretura in Sebenico
 il 4 gennajo 1825.*

Per ordine del Pretore

N. N. Cancelliere.

Certifico che il premesso
 atto di citazione sia stato
 consegnato il 5 gennajo
 1825 alla moglie del ci-
 tato .

N. N.

Capovilla in Zlosella.

FORMOLA II. al §. 9.

*Si certifica, che sopra dimanda proposta da
 Giuseppe Arnoldi possidente in Sebenico
 contro Pietro Bettone del Comune
 di Stretto di pagamento
 di fiorini 96 per pelli vendute
 non sia seguita conciliazione per renitenza delle
 parti.*

*Dall' i. r. Pretura in Sebenico
 il 7 gennajo 1825.*

Il Pretore

N. N.

FORMOLA III. al §. 17.

PETIZIONE VERBALE

DI

*Giuseppe Arnoldi possi-
dente in Sebenico*

CONTRO

*Pietro Bettone calzolajo
abitante nel Comune di
Stretto nella villa Zlo-
sella in punto di paga-
mento di fiorini 96.*

N.º 15. Presentato il 7 gennajo 1825.

*Nell'ufficio dell' i. r. Pretura in Sebenico
il 7 gennajo 1825.*

Presenti:

Il sig. N. N. Pretore.

N. N. Attuario.

Comparso Giuseppe Arnoldi personalmente, non avendo avuto luogo, come dal certificato di quest'oggi qui annesso, la conciliazione con Pietro Bettone sulla pretesa di pagamento di fiorini 96, espone in via di petizione:

Il 14 agosto 1817 ha esso attore venduto e consegnato nella propria casa in Sebenico al predetto Bettone 12 pelli vitelline pel convenuto prezzo di fiorini 96, qual prezzo si obbligò il medesimo di pagare sino alla festa del Ss.mo Natale 25 dicembre p.^a p.^a. Tale vendita ed obbligo assuntosi offre egli di provare, in caso fosse dal reo contraddetto, mediante testimonj, al qual effetto propone i seguenti

Articoli probatoriali.

1) Vero che Giuseppe Arnoldi di Sebenico ha venduto e consegnato il 14 agosto 1817 nella propria casa in Sebenico a Pietro Bettone calzolajo nel Comune di Stretto 12 pelli vitelline pel prezzo di 96 fiorini?

2) Vero che il Bettone in detto incontro si è obbligato di pagare all'Arnoldi detto prezzo di fiorini 96 sino alla festa di Ss.mo Natale prossimo, cioè 25 dicembre 1825?

Su questi articoli introduce l'attore come testimonj Giuseppe Micheli sartore, e Luigi Tomba calzolajo, ambi abitanti in Sebenico, ed in supplimento, al caso occorresse, offre anche il proprio giuramento sopra dette circostanze di fatto.

Scorso essendo il termine assuntosi dall'avversario pel pagamento senza effettuarlo, l'attore insta, che il reo sia condannato al pagamento di fiorini 96 cogli interessi del 4 per 100 dal 25 dicembre 1823 in poi,

Giuseppe Arnoldi, m. p.

N. N. Pretore.

N. N. Attuario.

FORMOLA IV. al §. 22.

ALL' L. R. PRETURA IN LESINA

Petizione

di

Stefano Lima possidente abitante in Lesina

contro

Andrea Bertazzo fabbro-ferraio abitante in Lesina

in punto di pagamento
del capitale di fiorini
3000 ed interessi.

Con allegati dall' A all' F.

D.r Testo m. p. *Avvocato.*

ALL' L. R. PRETURA IN LESINA

Istanza

di

Andrea Bertazzo fabbro-ferraio in Lesina, assistito dall' Avvocato D.r Maran

contro

Stefano Lima possidente in Lesina, assistito dall' Avvocato D.r Testo in punto di pagamento del capitale di fiorini 3000 ed interessi.

Per l' ispezione giudiziale dell' originale dei documenti B, C prodotti in petizione.

Con allegati N.º 1.

D.r Maran m. p. *Avvocato.*

ALL' L. R. PRETURA IN LESINA

Risposta

di

Andrea Bertazzo fabbro-ferraio in Lesina, assistito dall' Avvocato D.r Maran

contro

Stefano Lima possidente in Lesina, assistito dall' Avvocato D.r Testo

in punto di pagamento
del capitale di fiorini
3000 ed interessi.

Con allegati dal N.º 1 al 5.

D.r Maran m. p. *Avvocato.*

ALL' L. R. PRETURA IN LESINA

Istanza

di

Stefano Lima possidente in Lesina, assistito dall' Avvocato D.r Testo

contro

Andrea Bertazzo fabbro-ferraio in Lesina, assistito dall' Avvocato D.r Maran

in punto di pagamento
del capitale di fiorini
3000 ed interessi.

Per una proroga di giorni quattordici, termine per la replica.

D.r Testo m. p. *Avvocato.*

ALL' I. R. PRETURA IN TRAU'

Istanza

di

Antonio Tarra possidente del Comune di Traù, assistito dall' Avvocato D.r Testo

contro

Il sig. Pietro Moro pirotecnico in Traù, assistito dall' Avvocato D.r Maran

in punto di risarcimento di danni.

Per l' inrolazione degli atti in mancanza di replica.

D.r Testo m. p. *Avvocato*.

ALL' I. R. PRETURA IN MACARSCA

Istanza

di

Andrea Bertazzo fabbro-ferraio in Macarsca, assistito dall' Avvocato D.r Maran

contro

Pietro Comolo calzolaio in Macarsca

in punto di pagamento di fiorini 250.

Pel sequestro a mani del sig. Girolamo N.

Con allegati dall' A all' E.

D.r Maran m. p. *Avvocato*.

ALL' I. R. PRETURA IN CURZOLA

Interposizione d' Appello e gravami

di

N. N. possidente nel Comune N., assistito dall' Avvocato D.r N.

contro

N. N. mercante in Curzola, assistito dall' Avvocato D.r N.

in punto di pagamento di fiorini 2500 ed interessi.

Con allegato H.

D.r N. *Avvocato*.

ALL' I. R. PRETURA IN SABIONCELLO

Istanza

di

N. N. sartore in Orebich, assistito dall' Avvocato D.r N.

contro

N. N. agricoltore in Trappano

in punto di pagamento di fiorini 76.

Per l' oppignoramento di mobili, per l' aggiudicato importo e spese.

D.r N. *Avvocato*.

Protocollo degli esibiti civili del giorno Pag.

NUMERO dell' ESIBITO	NOME DELLE PARTI ed OGGETTO DELL'ESIBITO	GIORNO DELL'EVASIONE e	Numero del foglio d'intimazio- ne
1	Petizione in iscritto di Pietro Fariach & Zlarin contro Anselmo Ambrich di detto luogo per pagamen- to di fiorini 320 per titolo di livello.	SOSTANZIALE TENORE DELLA MEDESIMA Il 5 gennaio prefissa udienza pel 15 detto. Il 15 redeput. Il 25 transazione.	1
2	Istanza di Giovanni Deltich di Dornis contro Pietro Garri di Schenico e Giovanni Gola di Traù per sequestrazione d'un paio manzi.	Il 5 gennaio udienza per l'8 detto. L'8 detto decreto di sequestrazione.	1
3	Petizione verbale di Giovanni Francich di Sche- nico contro Lorenzo Curtich di Zlarin come debitore prin- cipale, e Francesco Battich come fidejussore, per pagamento d'un vaglia di fiorini 250.	L'8 gennaio udienza pel 20 detto. Il 20 redeput. Il 30 fatta l'ispezione dei documenti e redeput. L'8 febbrajo chiuso il processo e sentenza.	2

NUMERO dell' ESIBITO	NOME DELLE PARTI ed OGGETTO DELL'ESIBITO	GIORNO DELL'EVASIONE e SOSTANZIALE TENORE DELLA MEDESIMA	Numero del foglio d'intimazio- ne
15	Petizione verbale di Giuseppe Arnoldi contro Pietro Bettone in punto di pagamento di fiorini 96.	L'8 gennaio 1825. Con allegato fu destinata udienza pel 25 corrente.	3
16	Petizione in iscritto di Stefano Lima contro Andrea Bertozzi, in punto di pagamento di fiorini 3000 ed interessi.	L'8 gennaio 1825. Con allegato fu destinata udienza pel 1. ^a febbrajo.	4
17	Istanza di proroga del termine per la risposta di N. contro N. N., in punto di restituzione di un cavallo (<i>in duplo</i>).	L'8 gennaio 1825. Con allegato fu accordata la proroga di giorni 14.	4
18	Petizione in iscritto di N. N. contro i fratelli Pietro e Simone N., in punto di pagamento di fiorini 8000 ed interessi (<i>in duplo ed una rubrica</i>).	L'8 gennaio. Con allegato fu restituita per non essere dal petito precisata la ragione degli interessi ed il giorno <i>a quo</i> .	4
19	Senenza 30 dicembre 1824 N. N. . . . del Tribunale d'Appello cogli atti in causa di N. N. contro N. N., in punto di pagamento di fiorini 4000.	L'8 gennaio. Decreto ad ambe le parti.	4
20	Requisitoria della Pretura in N. per l'esame dei testimonj in causa di N. N. contro N. N., in punto di	L'8 gennaio. Citazione di due testimonj pel 24 corrente.	5
21	Responsiva della Pretura in N., che rimette l'esame dei testimonj assunto in causa di N. N. contro N. N., in punto di	L'8 gennaio. Fu ordinata la pubblicazione degli esami mediante copia.	
22	Al sig. Pretore - Nota dell'i. r. con- cernente	L'8 gennaio. All'Archivio.	
23	Al sig. Pretore (<i>non ritornato</i>)		
24	Testamento del defunto Nicolò Targa di Sebenico.	Il 9. gennaio. Previa pubblicazione fu rimesso all'Archivio.	
25	Protocollo d'udienza in causa di N. N. contro N. N., in punto di	Il 7. gennaio. Con subattergato fu redestinata l'udienza pel 25 corrente.	

26 Simile in causa di N. N. contro N. N., in punto di

27 Rotolo degli atti in causa di N. N. contro N. N., in punto di consegna di due cavalli venduti.

28 Protocollo d'esame di testimonj assunto a richiesta dell' i. r. Tribunale collegiale in N. nella causa di N. N. contro N. N., in punto di

29 Relazione di sigillazione dell'eredità di Nicolò Targa di Sebenico.

30 Istanza di N. N., con cui si dichiara erede assoluto del suo zio N. N. (*in duplo*).

31 Eccitamento d'ufficio a N. N. tutore dei minori del fu N. N., per presentare il conto a tutto ottobre 1817.

Visto

N. Pretore.

32 Interposizione d'Appello e gravami di N. N. contro N. N., in punto di

33 Relazione del Cursore sull'oppgnimento di mobili ad istanza di N. N. contro N. N., in punto di

Visto

N. Pretore.

Il 25 gennaio. Sentenza in contraddittorio.

Il 3 febbrajo. Sentenza in contraddittorio.

L'8 gennaio. Nota al requirente Tribunale collegiale in N.

Il 9 gennaio. Decreti di nomina di tutore e per l'assunzione dell'inventario.

Il 9 gennaio. Attergato.

L'8 gennaio. Decreto d'ufficio.

L'8 gennaio. Con attergato fu intimata per la risposta appellatoria.

L'8 gennaio. All'Archivio.

Protocollo degli esibiti criminali del giorno.....

NUMERO dell' ESIBITO	NOME DELLE PARTI ed OGGETTO DELL'ESIBITO	GIORNO DELL'EVASIONE e sostanziale tenore della medesima
1	Denuncia di N. N. sull' omicidio avvenuto nella persona di N. N. per sospetta opera di N. N. <i>Visto N. Pretore.</i>	Li fu ordinato al Cancelliere di trasferirsi in N. per l'ispezione oculare e citati ad esame li testimonj N. N. per li
2	Requisitoria dell' i. r. Tribunale collegiale in N. per esame dei N. N. sul furto patito da N. <i>Visto N. Pretore.</i>	Li fu rilasciato l'ordine di comparsa ai testimonj per li

INDICE alfabetico del protocollo degli esibiti civili per l'anno....

Cognomi e Nomi delle parti ed oggetto	Numero delle pagine, in cui si trovano registrati

INDICE alfabetico del protocollo degli esibiti criminali per l'anno...

Cognomi e Nomi dei danneggiati ed imputati	Numero delle pagine, in cui si trovano registrati
x	

FORMOLA VI al XXII al §. 44.

N.º 25,

ATTERGATO.

Petizione in iscritto di N. N. contro l'assente N. N. in punto d'affrancazione di capitale livellario di fiorini 7000.

S'intima cogli allegati *A. B.* personalmente all'Avvocato N. N., il quale viene deputato e con Editto notificato in curatore del reo convenuto N. N. assente, e resta destinata udienza per il venturo aprile alle ore 9 di mattina, colla doppia avvertenza dei §§. 20 e 25 del Regolamento giudiziario civile.

Il 9 gennaio 1825.

EDITTO.

L'i. r. Pretura in notifica col presente Editto all'assente N. N. che N. N. ha presentato dinanzi la Pretura medesima il corrente mese la petizione N.º contro di esso N. N. in punto di affrancazione di capitale livellario di fiorini 7000, e che per non essere noto il luogo della sua dimora gli sia stato deputato a di lui pericolo e spese in curatore l'Avvocato N. N., onde la causa possa proseguirsi secondo il vigente Regolamento giudiziario civile, e pronunciarsi quanto di ragione.

Viene quindi eccitato esso N. N. a comparire in tempo personalmente, ovvero a far avere al deputato curatore i necessarij documenti di difesa, o ad istituire egli stesso un altro patrocinatore ed a prendere qualche determinazione, che riputerà più conforme al suo interesse, altrimenti dovrà egli attribuire a sè medesimo le conseguenze della sua inazione.

Il 9 gennaio 1825.

N. N.

N.º 38.

*Protocollo d'udienza tra
N. N. contro N. N. in pun-
to di purgazione di contu-
macia nella causa di pa-
gamento di fiorini 374.*

SUBATTERGATO.

Sopra il protocollo d'udienza di quest' oggi non avendo il supplicante N. N. saputo impugnare la circostanza addotta dalla controparte, ch'egli la mattina del 17 corrente era in questa città, e che soltanto alle due pomeridiane sia partito, e non risultando in conseguenza essere egli stato in detta mattina impedito a comparire, si dichiara, che non ha luogo la dimandata purgazione della contumacia incorsa nel suddetto giorno, e che resta ferma la sentenza contumaciale del 7 corrente gennajo; condannato esso N. N. a pagare alla controparte entro giorni 14 le spese di questo incidente moderate in fiorini due,

Li 8 gennajo 1825.

N. N.

N.º 47.

Istanza di N.N. per l'ammortizzazione del chirografo di debito datato il 20 agosto 1818 e rilasciato a suo favore da N.N. per fiorini 2500, e ciò di consenso del debitore,

ATTERGATO.

Servirà di notizia al supplicante essersi contemporaneamente promulgata mediante Editto la presente istanza di ammortizzazione.

Il 9 gennajo 1824.

EDITTO.

L'i. r. Pretura in N. notifica col presente Editto, che N.N. abbia fatto istanza per l'ammortizzazione del chirografo di debito di fiorini 2500, datato N. il 20 agosto 1818 e rilasciato a di lui favore da N.N., che all'istante andò smarrito; vengono perciò eccitati tutti quelli che credono d'aver sul chirografo predetto qualche diritto, a farlo valere entro un anno, sotto comminazione che in difetto, dopo spirato tal termine, essi non saranno più ascoltati, ed il suddetto documento sarà dichiarato nullo e di niun valore.

Die ut supra.

N. N.

FORMOLA IX.

N.º 104.

Istanza di N. N. per l'effettiva annullazione del chirografo di N. N. dietro l'editto d'ammortizzazione del 9 gennajo 1824 N.º 47.

ATTERGATO.

Ritenuta la presente fra gli atti, si avverte mediante una rubrica il supplicante, che lo smarritogli chirografo di debito di fiorini 2500, datato N. il 20 agosto 1818 e rilasciato a di lui favore da N. N., viene con odierno Editto dichiarato nullo e di nissun valore.

N. il 15 febbrajo 1825.

EDITTO.

L'i. r. Pretura in N. notifica col presente Editto ad istanza di N. N., che essendo spirato il termine stabilito con Editto del 9 gennajo 1822 N.º 47, senza che alcuno avesse dimostrato un qualche diritto sullo smarrito chirografo di debito di fiorini 2500, datato N. il 20 agosto 1818 e rilasciato a favore del predetto N. N. da N. N. il documento medesimo viene con ciò dichiarato nullo e di nissun valore.

Die ut supra.

N. N.

FORMOLA X.

N.º . . .

Istanza di N. N. curatore dell'eredità di N. N., che stante lo sbilancio dell'eredità, risultante dal già assunto inventario, sia aperto il concorso generale.

La presente istanza si conservi fra gli atti; si faccia una rubrica col seguente

ATTERGATO.

S'accorda il chiesto aprimento di concorso generale sopra i beni dell'operata eredità di N. N., ciò che si eseguisce mediante odierno Editto, venendo nominato N. N. in curatore della massa concorsuale, e per l'elezione d'un amministratore interinale della massa restano citati i creditori noti e qui esistenti con decreto circolare pel..... alle ore 9 di mattina. Lo che s'intima all'istante per sua notizia e direzione.

N. . . . il gennajo 1825.

EDITTO.

L'i. r. Pretura in N. notifica col presente Editto a tutti quelli che vi possano aver interesse, che da questa Pretura è stato decretato l'aprimiento del concorso generale dei creditori sopra tutte le sostanze mobili ed immobili ovunque esistenti nel territorio del Governo della Dalmazia di ragione dell'eredità di N. N.

Si eccita quindi chiunque credesse poter dimostrare qualche ragione od azione contro l'oberata eredità, ad insinuarla sino al giorno inclusivo a questa Pretura in confronto di N. N. deputato curatore della massa concorsuale dimostrandovi non solo la sussistenza della sua pretesa, ma eziandio il diritto per cui egli domanda d'essere graduato nell'una o nell'altra classe, e ciò tanto sicuramente, quanto che in difetto, scorso il sopra fissato termine, nessuno verrà più ascoltato, ed i non insinuati verranno senza eccezione esclusi da tutta la sostanza soggetta al concorso, in quanto la medesima fosse esaurita dagl'insinuatisi creditori, e ciò quand'anche ai non insinuatisi competesse un diritto di proprietà o di pegno.

Si eccitano inoltre tutti i creditori, che nel preaccenato termine si saranno insinuati, a comparire all'udienza nel giorno alle ore . . . della mattina per confermare l'amministratore della massa interinalmente nominato, o per eleggerne un altro, non che per nominare la delegazione dei creditori, con avvertimento, che i non comparsi si avranno per assenzienti alla pluralità dei comparsi, e che non comparendo alcuno, l'amministratore e la delegazione saranno nominati da questa Pretura a tutto pericolo dei creditori.

Die ut supra.

DECRETO

Al sig. D.r N. N. Avvocato in N.

Essendosi con odierno Editto aperto il concorso generale dei creditori sopra tutte le sostanze esistenti nel territorio del Governo della Dalmazia di ragione dell'eredità di N. N., quest'i. r. Pretura deputa esso sig. Avvocato N. N. in curatore dell'oberata massa, e comunicandogli una copia dell'Editto medesimo gli ingiunge l'esatto disimpegno delle sue incumbenze a senso delle leggi. L'avverte pure essersi citati i creditori noti e quì esistenti a comparire all'udienza nel giorno..... alle ore... di mattina per nominare un interinale amministratore della massa.

Die ut supra.

DECRETO CIRCOLARE

pei creditori noti e presenti nel luogo del giudizio.

Essendosi con odierno Editto aperto il concorso generale dei creditori verso l'eredità di N. N., vengono citati i creditori quì sotto specificati a comparire all'udienza dinanzi quest'i. r. Pretura nel giorno..... alle ore... della mattina per nominare un amministratore interinale della massa, con avvertimento che i non comparsi si avranno per assenzienti alla pluralità dei comparsi, e che non comparendo alcuno, l'amministratore sarà nominato d'ufficio da questa Pretura a tutto pericolo dei creditori.

Die ut supra.

N. N.

FORMOLA XI.

N.º DECRETO.

Decreto del Superiore Tribunale d'Appello sopra il ricorso di N. N. in causa contro N. N. in punto di sequestro.

A N. N.

in

N.

A N. N.

in

N.

Sopra il ricorso di N. N. nella causa contro N. N. contro il decreto di quest'i. r. Pretura del..... N.º.... con cui fu accordato il sequestro contro il ricorrente.

L'Eccelso i. r. Tribunale d'Appello generale della Dalmazia con suo decreto del N.º.... pervenuto il..... ha trovato giusto di rigettare come insussistente il ricorso predetto.

Lo che si notifica ad ambe le parti per loro notizia e direzione.

Il

N. N.

N.^o . . .

MOTIVI.

Protocollo d'udienza, in cui fu
chiuso il processo verbale tra
N. N. contro N. N. in pun-
to di cessazione dell'affittan-
za dei e rilascio
dei fondi situati in N.

SENTENZA

Al sig. N. N. patrocinato

dal Dott. N. N.

in

N.

A N. N. patrocinato

dal sig. N. N.

Nella causa promossa con petizione
presentata il N.^o . . . dal
sig. N. N. medico, domiciliato in N.
patrocinato dall'Avvocato sig. D.r N. N.
attore dall'una contro N. N. possidente
domiciliato in N. patrocinato dall'Av-
vocato sig. D.r N. N.; reo convenuto
dall'altra parte, in punto di cessazione
dell'affittanza del e rilascio
dei fondi situati in N., chiuso il pro-
cesso verbale li

L'i.r. Pretura in N. ha giudicato
come giudica:

Essere tenuto il reo convenuto a
rilasciare all'attore entro giorni 14 i
fondi situati in N. e tenuti in affitto in
forza della preaccennata affittanza, con-
dannato esso reo nelle spese giudiziali
moderate in fiorini 10 da pagarsi all'at-
tore entro giorni 14, e nella doppia
tassa della sentenza da pagarsi a que-
sta Cancelleria.

N. il

N N.

FORMOLA XIII.

N.º . . .

MOTIVI.

Protocollo d'udienza in cui fu
chiuso il processo verbale tra
N. N. contro N. N. in pun-
to di pagamento di fiorini
296 ed interessi.

SENTENZA.

A N. N.

in

N.

A N. N.

in

N.

Nella causa promossa con petizione
verbale del N.º . . . da
N. N. orefice abitante in N. attore dall'
una contro N. N. calzajo abitante in
N. reo convenuto dall'altra parte, in
punto di pagamento di fiorini 296 ed
interessi al 5 per 100 dal 16 ottobre
1820 in avanti dipendenti da chirogra-
fo del 25 luglio 1818; chiuso il pro-
cesso verbale il

L'i. r. Pretura in N. ha giudicato
come giudica:

Viene ammessa la prova ordinaria
per testimonj offerta dall'attore nella
petizione da eseguirsi col mezzo dei te-
stimonj N. N. e N. N. sopra gli articoli
probatorj 1 e 2 in petizione.

Incumbe pertanto all'attore di adi-
re l'ammessagli prova entro giorni tre
da che la presente sentenza sarà pas-
sata in giudicato, altrimenti la prova
medesima sarà perenta.

La decisione sulle spese giudiziali
resta sospesa sino al definitivo giudizio,
dovendo frattanto ciascuna parte paga-
re a questa Cancelleria la semplice tas-
sa della sentenza.

N. il

N. N.

FORMOLA XIV.

N.º . . .

MOTIVI.

Rotolo degli atti in causa tra
N. N. contro N. N., in pun-
to di pagamento di fiorini
296 ed interessi.

SENTENZA.

A N. N.

in

N.

A N. N.

in

N.

Nella causa promossa con petizione verbale del N.º . . . da N. N. possidente di N. attore dall'una, contro N. N. commerciante domiciliato in N. reo convenuto dall'altra parte, in punto di pagamento di fiorini 296 ed interessi al 5 per 100 dal 16 ottobre 1820 in avanti dipendenti da chirografo del 25 luglio 1818;

Inrotolati gli atti il giorno
in seguito alla prova testimoniale;

L'i. r. Pretura in N. ha giudicato, come giudica:

Essere tenuto il reo convenuto a pagare all'attore entro giorni 14 li dimandati fiorini 296 cogli interessi del 5 per cento decorribili dal giorno 16 ottobre 1820 e colle spese giudiziali moderate in fiorini dovendo esso reo pagare inoltre a questa Cancelleria la doppia tassa della presente sentenza.

N. il

N. N.

FORMOLA XV.

N.º

MOTIVI.

Protocollo d'udienza sul
processo verbale chiuso
nella causa di N. N. at-
tore contro N. N. reo
convenuto pel credito di
fiorini 400 ed interessi.

SENTENZA.

A N. N.
patrocinato dall'Avvocato
Dott. N. N.

in
N.

A N. N.

in
N.

Nella causa promossa con petizione
presentata il giorno al N.º . . .
da N. N. possidente domiciliato in N.
contro N. N. sartore abitante in N.,
onde il reo convenuto sia condannato
a sloggiare pel giorno 29 settembre
1823 dalla casa datagli a pigione colla
carta del 24 settembre 1822; Essen-
dosi chiuso il processo verbale il gior-
no ;

L'i. r. Pretura in N. ha giudicato:
Doversi ammettere i testimonj N. N.
e N. N. falegnami domiciliati in N. a
confermare col loro giuramento le ri-
spettive attestazioni prodotte dall'at-
tore in petizione sotto le lettere B. C.
Incumberà pertanto all'attore di fare
istanza entro tre giorni, da che la pre-
sente sentenza sarà passata in giudica-
to, per la destinazione dell'udienza,
onde assumere il giuramento dei testi-
monj, altrimenti la prova sarà perenta.

Rimane sospeso il giudizio sulle spe-
se, e frattanto ciascheduna delle parti
pagherà a questa Cancelleria la tassa
semplice della sentenza.

N. il

N. N.

FORMOLA XVI.

N.º . . .

MOTIVI.

Rotolo degli atti in causa
di N. N. contro N. N.
in punto di rifusione di
danni.

SENTENZA.

Al sig. N. N.
patrocinato dal sig. Dott.
N. N.

in

N.

Al sig. N. N.
patrocinato dal sig. Dott.
N. N.

in

N.

Nella causa promossa con petizione presentata il N.º dal sig. N. N. sacerdote di N. patrocinato dal sig. N. N. attore dall'una, contro il sig. N. N. gastaldo abitante in N. difeso dal sig. Dott. reo convenuto dall'altra parte, in punto di rifusione di danni cagionati ai beni dell'attore posti in N. mediante la rottura dell'argine del torrente N., e da liquidarsi in separato giudizio (ovvero nella somma di fiorini 4000, ovvero nella somma che risulterà dalla giudiziale perizia).

Inrotolati gli atti il ;

L'i. r. Pretura in N. ha giudicato:

Viene ammessa la prova per periti offerta dall'attore per rilevare le seguenti circostanze:

1.º

Incumbe pertanto all'attore di adire la prova suddetta entro giorni tre da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, altrimenti tale prova sarà perenta.

La decisione sulle spese resta sospesa sino al giudizio definitivo.

Frattanto ciascuna parte dovrà pagare a questa Cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

N. il

N. N.

FORMOLA XVII.

N.º . . .

MOTIVI.

Processo verbale chiuso
nella causa tra N. N.
contro N. N. pel cre-
dito di fiorini 500 ed
interessi.

SENTENZA.

A. N. N.

in

N.

A. N. N.

in

N.

Nella causa promossa con petizione verbale del giorno N.º . . . da Giovanni Lupi, commerciante domiciliato in Spalato, attore, contro Francesco Volpi, possidente domiciliato in Traù, reo convenuto, pel pagamento di fiorini 500, oltre gl'interessi al 4 per 100 dal giorno 24 settembre 1822 per premio di senseria nella compra di cento campi, che fece il reo convenuto con documento del 4 luglio 1818;

Essendosi chiuso il processo verbale il giorno

L'i. r. Pretura in N. ha giudicato: Dover il reo convenuto accettare ovvero riferire il giuramento decisorio deferitogli dall'attore sulla seguente formola. « Non essere vero, che il » reo convenuto Volpi ha promesso » all'attore Lupi un premio di fiori- » ni 500 tosto che l'attore fosse riu- » scito ad indurre Antonio Lanzi a » vendere al reo convenuto quei cen- » to campi che in fatti gli furono ven- » duti colla scrittura 4 luglio 1818. « Se il reo convenuto nel modo infra- scritto presterà effettivamente il giuramento in quanto ha scienza e memo-

ria sull'indicata formola, ovvero se venendo riferito [all'attore, questi non lo presterà assolutamente in termini affermativi, in questi due casi il reo convenuto Volpi sarà assolto dal pagamento dei chiesti fiorini 500 cogli interessi del 4 per 100 dal 24 settembre 1822 in avanti, e l'attore dovrà entro i successivi 14 giorni pagargli le spese giudiziali liquidate in fiorini 10.

Qualora poi il reo convenuto non prestasse effettivamente il giuramento ed al contrario lo prestasse l'attore, allora il reo convenuto Volpi sarà tenuto a pagare all'attore entro i successivi 14 giorni sotto pena dell'esecuzione li chiesti fiorini 500 cogli interessi del 4 per 100 dal 24 settembre 1822 in avanti, e le spese giudiziali liquidate in fiorini 14. Sarà quindi dovere del reo convenuto di instare entro tre giorni da che la presente sentenza sarà passata in giudicato per l'assunzione del giuramento, ovvero di presentare la sua dichiarazione di riferirlo, altrimenti si riterrà per riferito tacitamente.

Venendo riferito tacitamente o espressamente il giuramento, dovrà l'attore entro i successivi tre giorni chiedere la fissazione d'una udienza per prestarlo, altrimenti non vi sarà più ammesso.

Frattanto ambe le parti pagheranno a questa Cancelleria la tassa semplice della sentenza.

N. il

N. N.

*Altro modo di esporre la dispositiva
di questa Sentenza.*

Dover il reo convenuto pagare entro 14 giorni all'attore li chiesti fiorini 500 coi relativi interessi al 4 per 100 dal 24 settembre 1822 in avanti, e le spese liquidate in fiorini 14, qualora dall'esito del giuramento decisorio proposto dall'attore rimanga provata la seguente circostanza: » Essere vero che il reo convenuto Volpi « ha promesso all'attore Lupi un premio di fiorini 500 tosto che l'attore fosse riuscito ad « indurre Antonio Lenzi a vendere al reo convenuto quei cento campi, che in fatti gli « furon venduti colla scrittura del 4 luglio « 1818. » — In caso contrario il reo convenuto sarà assolto dal pagamento della detta somma di capitale ed interessi, e l'attore dovrà entro i successivi 14 giorni pagargli le spese liquidate in fiorini 10.

Incomberà perciò al reo convenuto di dichiarare entro tre giorni da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, se accetti o riferisca il giuramento, e d'instare nel primo caso per la destinazione d'un udienza, onde prestarlo in termini negativi sulla predetta formola in quanto ha scienza e memoria, altrimenti s'intenderà tacitamente riferito.

Venendo riferito espressamente o tacitamente il giuramento, sarà dovere dell'attore di fare istanza entro i successivi tre giorni, onde venga stabilita un'udienza per prestarlo sulla medesima formola assolutamente ed in termini affermativi, altrimenti non sarà più ammesso. Prestando il reo convenuto effettivamente il giuramento, ovvero, se venisse riferito, non prestandolo l'attore, avrà luogo l'assoluzione di esso reo convenuto; se poi il giuramento non venisse prestato dal reo convenuto, ma sibbene dall'attore, allora avrà luogo la suddetta condanna.

Frattanto

FORMOLA XVIII.

N.º . . .

MOTIVI.

Protocollo d'udienza nel
 processo verbale tra N. N.
 contro N. N. in punto di
 pagamento di fiorini 500.

SENTENZA.

A. N. N.

in

N.

A. N. N.

in

N.

Nella causa promossa con petizione verbale del N.º . . . da N. N. chirurgo di N. attore dall'una contro N. N. muratore di N. reo convenuto dall'altra parte, in punto di pagamento di fiorini 500 derivanti da mutuo; chiuso il processo verbale il

L'i. r. Pretura in N. ha giudicato: Il reo convenuto è tenuto a pagare all'attore entro giorni 14 li domandati fiorini 500 e le spese giudiziali moderate in fiorini, semprechè l'attore presti il decisivo giuramento riferitogli dal reo sopra la circostanza: » Essere vero, che « esso attore N. nell'anno 1822 ha dato al reo « convenuto N. fiorini cinquecento a mutuo da « restituirsi entro quell'anno 1822. »

Non prestando poi esso attore tale riferito giuramento, il reo convenuto sarà assolto dal su-espresso pagamento, anzi l'attore sarà tenuto a pagargli entro i successivi giorni 14 le spese del presente giudizio moderate in fiorini.

Incumbe pertanto all'attore d'instare entro giorni tre, da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, per l'assunzione del suo giuramento, e di prestarlo senza limitazione nella giornata da destinarsi, altrimenti egli non vi sarà più ammesso.

Frattanto ciascuna parte dovrà pagare a questa Cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

N. il

N N.

FORMOLA XIX.

N.º . . .

MOTIVI.

Protocollo d'udienza, col quale fu chiuso il processo verbale tra N. N. contro N. N. in punto di pagamento di fiorini 200.

Al sig. N. N.

in

N.

Al sig. N. N.

in

N.

SENTENZA

Nella causa incamminata con petizione verbale del N.º . . . dal sig. N. N. possidente di N., attore dall'una contro il N. N. orologiajo di N. reo convenuto dall'altra parte, in punto di pagamento di fiorini 200 prezzo di un cavallo venduto al reo convenuto, chiuso il processo verbale li

L'i. r. Pretura in N. ha giudicato:

Il reo convenuto è tenuto a pagare all'attore entro giorni 14 li dimandati fiorini 200 e le spese giudiziali liquidate in fiorini, semprechè esso reo convenuto non provi mediante il proposto decisorio giuramento la circostanza:

« Essere vero, che esso reo convenuto ha pagato all'attore i fiorini duecento, prezzo del cavallo che l'attore gli ha venduto nell'agosto 1820. » -

Effettuando poi esso reo tale prova, egli non sarà tenuto al suddetto pagamento, anzi l'attore gli dovrà pagare entro giorni 14 successivi le spese di questo giudizio moderate in fiorini

Incumbe pertanto all'attore di dichiararsi giudizialmente entro giorni tre, da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, se accettar voglia il giuramento suddetto, o riferirlo al reo, altrimenti quello s'intenderà tacitamente riferito.

Accettando l'attore il giuramento, dovrà egli prestarlo nell'udienza da destinarsi sulla suespressa circostanza in termini negativi, per quanto egli n'ha scienza e memoria.

Riferendosi poi dall'attore espressamente o tacitamente il giuramento al reo convenuto, incumbe a questo d'instare per l'assunzione del riferitogli giuramento entro giorni tre dal dì in cui gli sarà intimata la dichiarazione dell'attore, o in cui sarà scaduto a quello il termine per presentarla, e di prestare il giuramento nell'udienza destinatagli sulla circostanza suespressa in termini affermativi senza limitazione.

Prestando l'attore l'accettato giuramento nel giorno da destinarsi, ovvero non facendo il reo in termine istanza per l'assunzione del giuramento espressamente o tacitamente riferitogli, oppure non prestandolo il reo nell'udienza da destinarsi, in tali casi s'intenderà non effettuata la prova ingiunta al reo convenuto.

Non prestando poi l'attore l'accettato giuramento nella giornata destinata, ovvero prestando il reo nella destinata udienza il riferitogli giuramento, in tali casi la prova ingiunta al reo s'intenderà effettuata.

Frattanto ciascuna delle parti pagherà a questa Cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

Lo che s'intima ad ambe le parti per direzione.

N. il

N. N.

N.º . . .

MOTIVI.

Rotolo degli atti in causa
tra N. N. in punto di pa-
gamento di fiorini 296
ed interessi.

SENTENZA.

A N. N.

in

N.

A N. N.

in

N.

Nella causa promossa con petizione verbale del N.º da N. N. domestico domiciliato in N. attore dall' una contro N. N. mercante domiciliato in N. reo convenuto dall' altra parte , in punto di pagamento di fiorini 296 dipendenti da salario in qualità di Agente per l' anno 1819 ed interessi al 4 per 100 dal giorno 4 maggio 1820.

Inrotolati gli atti sulla prova testimoniale il giorno

L' i. r. Pretura in N. ha giudicato : Essere tenuto il reo convenuto a pagare all' attore entro 14 giorni li chiesti fiorini due cento novantasei cogl' interessi al 4 per 100 dal 4 maggio 1820 in avanti, e le spese liquidate in fiorini 26 , qualora l' attore presti il suppletorio giuramento sulla circostanza :

« Che esso attore ha realmente prestato al reo
« convenuto il servizio in qualità di domestico pel
« corso dell' anno 1819. »

Non prestando poi esso attore tale suppletorio giuramento , il reo convenuto non sarà tenuto al summentovato pagamento, e le spese giudiziali s' intenderanno compensate .

Incumbe pertanto all' attore d' instare entro giorni tre , da che la presente sentenza sarà passata in giudicato , per l' assunzione del detto suo giuramento , e di prestarlo nell' udienza da destinarsi , altrimenti egli non vi sarà più ammesso . Frattanto ciascuna delle parti pagherà a questa Cancelleria la semplice tassa della presente sentenza .

Ciò che s' intima ad ambe le parti per direzione ,

N. il

N. N.

FORMOLA XXI.

MOTIVI.

N.º . . .

*Rotolo degli atti in causa
tra N. N. e N. N. in pun-
to di pagamento di fio-
rini 2000 per danni.*

*Al sig. N. N. a mani
del sig. Dott. N. N.*

in

N.

*Al sig. N. N. a mani
del sig. Dott. N. N.*

in

N.

SENTENZA.

Nella causa incoata con petizione presentata il N.º dal sig. N. N. sacerdote domiciliato in N. patrocinato dal sig. Dottor N. N. attore dall'una contro il sig. N. N. possidente di N. difeso dal sig. N. N. reo convenuto dall'altra parte, in punto di pagamento di fiorini 2000 per danni cagionati dal sequestro dei frutti del fondo dell'attore ordinato col decreto del 13 agosto 1822.

Inrotolati gli atti il

L'i. r. Pretura in N. ha giudicato: Il reo convenuto è tenuto a pagare all'attore entro giorni 14 non già i dimandati fiorini 2000, ma solamente la moderata somma di fiorini 500, semprechè l'attore giuri estimatoriamente:

» Che egli non valuta meno di fio-
» rini cinquecento i danni recatigli
» dal reo col sequestro contro di lui
» impetrato in data del

Incumbe pertanto all'attore di adire tale prova entro giorni tre dacchè la presente sentenza sarà passata in giudicato, e di prestare il predetto giuramento nella giornata da assegnarsi, altrimenti il diritto a tale prova gli sarà perento.

Le spese giudiziali restano fra le parti compensate.

Dovrà quindi ciascuna parte pagare a questa Cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

N. il

N. N.

FORMOLA XXII.

N.º . . .

DECRETO.

Sentenza del Superior Tribunale d' Appello della Dalmazia, in causa di N. N. contro N. N. in punto di rescissione della vendita de'

Nella causa incoata con petizione presentata il N.º tra N. N. villico di N. attore dall' una contro N. N. speciale in N. reo convenuto dall' altra parte, in punto di rescissione della vendita dei

A N. N. a mani del sig. Dott. N. N.

in

N.

L' eccelso i. r. Tribunale d' Appello generale della Dalmazia con sentenza del N.º pervenuta il ha giudicato:

Doversi confermare la sentenza pronunciata da quest' i. r. Pretura in N. il, condannando l' attore ed appellante a pagare al reo convenuto ed appellato entro giorni 14 le spese in appellazione moderate in fiorini e nella doppia tassa della sentenza appellatoria e spese postali.

Lo che s' intima ad ambe le parti per loro direzione.

N. il

N. N.

A N. N. a mani del sig. Dott. N. N.

in

N.

FORMOLA XXIII. al §. 56.

Al di fuori.

Al di dentro.

Al l' Eccelso i. r. Tribunale d' Appello generale della Dalmazia.

N.º

ECCELSO TRIBUNALE D' APPELLO.

Rapporto

dell' i. r. Pretura in N., con cui rassegna in via d' Appello gli atti in causa tra N. N. attore e N. N. reo convenuto in punto di rescissione della vendita de'

Pezzi acchiusi.

1.º Rotolo degli atti.

2.º Copia concordata della sentenza del e dei relativi motivi.

Nella causa verbale vertente fra N. N. attore, e N. N. reo convenuto, in punto di rescissione della vendita de' decisa da questa Pretura con sentenza del, l'attore insinuò l'appellazione, e prodotte le scritture appellatorie, gli atti furono inrotolati il per la seconda istanza. Questa Pretura rassegna quindi in adempimento delle proprie incumbenze per la superiore decisione sub 1 il rotolo degli atti, e sub 2 copia della propria sentenza e dei relativi motivi.

N. il

N. N.

Pretore.

FORMOLA XXIV. al §. 57.

N.º

N O T A.

*A dovuto riscontro della riverita ufficio-
sa ricerca di codesto Inclito i. r. Tri-
bunale Collegiale del N.º . . . ,
questa Pretura si pregia di significa-
re d'aver nel giorno fatto ese-
guire l'intimazione a N. N. della pe-
tizione del N. N., N.º , come
si compiacerà di rilevare dalla qui
acchiusa concordata copia del foglio
d'intimazione.*

*Si unisce qui la specifica delle relative
competenze attendendo dalla gentilez-
za di codesto Inclito Tribunale Colle-
giale il più sollecito rimborso.*

L' i. r. Pretura in N. il

N. N. Pretore .

*All' Inclito i. r. Tribunale Collegiale
di prima Istanza*

in

N.

FORMOLARIO XXV. al §. 64.

N.º

Foglio d' intimazione dell' i. r. Pretura in N.

Nu- mero dell' esibito	Giorno della evasio- ne	Qualità della spe- dizione	Nome di quello a cui è diretta la spedizione	Giorno dell' intimazione e sottoscrizione del ricevente	Giorno del consegnamento in ufficio e sottoscrizione del ricevente
15	1824 8 genn.	Attergato simplo Duplo	Bettone Pie- tro a proprie mani Arnoldi Gius.	L' 11 gennajo 1825. <i>P. Bettone m. p.</i>	 Ricev. il 15 genn. 1825. <i>Gius. Arnoldi m. p.</i>
54	9 detto	Attergato simplo Rubrica Duplo	Bugna Fran- cesco a pro- prie mani Cavolo Lui- gi a pro- prie mani Amante Tad.	L' 11 gennajo 1825 consegnato a Fran- cesco Bugna il qua- le non sa scrivere. <i>N. N. testimonio.</i> L' 11 detto. <i>Luigi Cavolo m. p.</i>	 Consegnato il 15 genn. ad Amante Taddeo. <i>N. N. Cancelliere.</i>
35	d. ^o d. ^o	Attergato simplo Editto Duplo	Dottor Ar- minio a pro- prie mani Bertini Tom.	Il 10 gennajo 1825. <i>Dottor Arminio m. p.</i> Affisso il 10 gennajo	Ricevuto il 15 gennajo. <i>T. Bertini m. p.</i>
38	d. ^o d. ^o	Attergato simplo Duplo	Pola Andrea in Venezia mediante la posta Dott. Testo		Ricevuto simplo e du- plo il 14 gennajo. <i>Dottor Testo m. p.</i>
59	d. ^o d. ^o	Simplo Requisi- toria Duplo	Bussa Tom- maso Alla Pretura in N. me- diante la posta Arnoldi Giuseppe	L' 11 gennajo 1825. <i>Maria Bussa moglie.</i> L' 11 gennajo 1825. <i>N. N. Ufficiale postale.</i>	 Ricev. il 15 genn. 1825. <i>Gius. Arnoldi m. p.</i>

Foglio d'intimazione dell' i. r. Pretura in

Nu- mero dell' esibito	Giorno della evasio- ne	Qualità della spe- dizione	Nome di quello a cui è diretta la spedizione	Giorno dell'intimazione e sottoscrizione del ricevente	Giorno del consegnamento in ufficio e sottoscrizione del ricevente
40	1818 9 genn.	Attergato simplo	Bertoni An- drea	L' 11 gennajo 1825. Alla moglie Anna Ber- toni, che non sa scri- vere. N. N. <i>testimonio</i> .	
		Citazione	Zamoro Luigi	L' 11 detto. Luigi Zamoro m. p.	
		Simile	Serpa Andrea	L' 11 detto. Annetta Serpa m. p. figlia.	
		Duplo	Arbe Pietro		
42	d.º d.º	Subatter- gato sim- plo	Fava Antonio	L' 11 gennajo. Margherita Fava m. p. moglie.	Consegnato il 16 gen- najo. N. N. <i>Cancelliere</i> .
		Duplo	Geraldi Pietro	L' 11 detto. P. Geraldi m. p.	
43	d.º d.º	Sentenza	Domolo Andrea	L' 11 gennajo. Domolo Antonio m. p. figlio.	
		Simile	Cavolo Luigi	L' 11 detto. Cavolo Luigi m. p.	

Riprodotta il 12 gennajo 1825.

N. N. m. p. *Cursore*.

FORMOLARIO XXVI. al §. 68.

Il signor Sindaco in N. è ricercato di far eseguire mediante il proprio Cursore comunale l'intimazione di ciascun decreto qui acchiuso alla rispettiva parte, non che l'affissione degli Editti nel solito luogo del suo Comune, di annotare indi nell'unito foglio d'intimazione presso ogni pezzo nell'apposita colonna il giorno della seguita intimazione ed affissione, di farvi apporre dalle parti la propria sottoscrizione, e qualora taluna di queste non sapesse scrivere, si farà sottoscrivere da un testimonio chiamato qualora vi esistesse qualcuno, che sappia scrivere, e questo noterà la data, il nome del ricevente, e la propria firma, in caso contrario si noterà il nome del ricevente, la data, facendo nel foglio dichiarazione analoga d'apporvi in conferma la sua sottoscrizione in calce, e di rimandarlo sollecitamente sotto sigillo.

Dall' i. r. Pretura in

N. N.

Cancelliere.

FORMOLARIO XXVII. al §. 80.

REGISTRO delle copie dimandate da parti.

N ^o progressivo	Giorno delle richieste	NOME del chiedente	A T T O di cui si chiede la copia	Assenso del Pretore	G I O R N O del rilascio
1	1824 genn. 3	N. N.	Testamento del defunto N.	Fiat N.N.	Il 5 gennajo 1825. Bollo . . k. Copia . . "
2	d. ^o 7	N. N.	Protocollo d'udienza 25 dicembre 1824 in causa N. N. contro N. N. in punto di pagamento di fiorini 320	Fiat N.N.	Il 9 detto. Bollo . . k. Copia . . "
3	d. ^o 9	N. N.	Inventario dell'eredità di N.N.	Fiat N.N.	Il 15 detto. Bollo . . k. Copia . . "
4	d. ^o 9	N. N.	Copia legalizzata della convenzione giudiziale 7 novembre 1820 tra N. N. contro N. N. in punto di nullità di contratto 2 giugno 1817.	Fiat N.N.	Il 10 detto. Bollo . . k. Copia . . " Legalizz. "
5	d. ^a 13	N. .	Copia legalizzata della convenzione in conciliazione tra N. N. e . N.	Fiat N.N.	Il 14 detto. Bollo . . k. Copia . . " Legalizz. "

1825

A.

Fasc.° I.

dal N.° 1 al . . .

1825

B.

Fasc.° I.

dal N.° 1 al . . .

1825

C.

Fasc.° I.

dal N.° 1 al 20.

1825

C.

Fasc.° I.

dal N.° 21 al . . .

1825

D.

Fasc.° I.

dal N.° 1 al . . .

1825

E.

Fasc.° I.

dal N.° 1 al . . .

NOME DELLE PARTI ED OGGETTO	SEZIONE	FASCICOLO	NUMERO dell' Ar- chivio o dell' Involto	NUMERO degli Esibiti
<i>PRETURA.</i>				
<i>Nota dell' i. r. Delegazione in N. . . . del 2 gennajo anno corrente, con- cernente la ricercata ampliacione del locale</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>21</i>
<i>Decreto d' Appello 25 dicembre 1824 portante la nomina di Antonio Pero in scrittore</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>2</i>	<i>25</i>
<i>Protocollo 7 gennajo anno corrente sul giuramento d' ufficio prestato dal- lo scrittore Antonio Pero</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>4</i>	<i>33</i>
<i>Decreto dell' i. r. Capitanato Circolare dell' 8 gennajo anno corrente, coll' av- viso che il 12 detto si darà principio al lavoro per l' ampliacione del locale</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>5</i>	<i>36</i>

REGISTRO

delle udienze pel giorno

NUMERO del DECRETO	NOME DELLE PARTI	OGGETTO DELL'UDIENZA	ORA
104	N. N. contro N. N.	Inrotulazione degli atti in causa in punto di pagamen- to di fiorini 600	9
107	N. N.	Promessa solenne come tu- tore del minore N. N. . . .	9
111	N. N. contro N. N.	Attitazione in causa di rifu- sione di danni	9
112	N. N. contro N. N. e consorti	Ispezione di documenti della risposta in causa di nullità di vendita	10

FORMOLARIO XXXI. al §. 106.

Dinanzi l' i. r. Pretura in N. . . . il 15 gennajo 1825.

Presenti

Il signor N. N. Pretore.

N. N. f. f. d' Attuario.

Nella causa tra N. N. attore ed N. N. reo convenuto in punto di pagamento di fiorini 640 ed interessi.

In esecuzione dell' attergato del N.º . . . sono comparsi

L' attore N. N. col mezzo dell' avvocato signor Dottor N. N. in forza del mandato in petizione.

Il reo N. N. personalmente.

L' attore rinnova la domanda fatta nella petizione presentata al N.º . . . e si riportò al fatto e alle ragioni ivi esposte.

Il reo risponde

L' attore in vista dei documenti N.º 2 e 3 prodotti in risposta senza averli prima comunicati, come è prescritto, insta per la redestinazione dell' udienza ad altra giornata e per l' abbuono dell' odierna comparsa con fiorini 3.

Dottor N. N.

Il reo starà in attenzione del decreto su tale domanda.

N. N.

N. N. Pretore.

N. N. f. f. d' Attuario.

FORMOLARIO XXXII. al §. 110.

Dinanzi l' i. r. Pretura in N. il 31 gennajo 1825.

Presenti

Il signor N. N. Pretore,

N. N. f. f. d' Attuario,

Nella causa tra N. N. attore contro N. N. reo convenuto, in punto di pagamento di fiorini 640 ed interessi,

In seguito al subattergato del N.º . . . sono comparsi

L'attore N. N. col mezzo dell'avvocato signor N. N.

Il reo N. N. personalmente,

L'attore replica

Il reo replica

ELENCO DEGLI ATTI

DELL' ATTORE,

DEL REO,

I. Petizione presentata il N.º	1. Attestato del 1824.
N.º	2. Lettera dell' attore del 1823.

Allegati.

N. N.

A. Contratto di vendita del

B. Mandato dell'avvocato del

C. Specifica delle spese giudiziali,

Doctor N. N.

N. N. Pretore,

N. N. f. f. d' Attuario,

FORMOLARIO XXXIII. al §. 156.

Dinanzi l' i. r. Pretura in N. il 1825.

ROTOLO DEGLI ATTI

Nella causa tra N. N. attore contro N. N. reo convenuto in punto di pagamento di fiorini 4000.

ATTI DELL' ATTORE.

ATTI DEL REO.

I.

Petizione presentata il N.º . . . con

A. Contratto di compra, vendita
de'B. Conto relativo a detto contratto
delC. Mandato in testa dell' Avvocato
Dott. N. N. delNB. Si dimette anche l' originale del
documento N.º 1.

III.

Replica N.º con

D. Istanza N.º . . . per l' ispezione
giudiziale del documento N.º 1,
e relativa evasione.E. Istanza N.º . . . per una proroga
del termine per replicare.F. Istanza N.º . . . per introduzione
in replica di nuove prove.

G. Attestato di N. N. e N. N.

H. Articoli probatoriali relativi al sud-
detto attestato.

I. Specifica delle spese.

Dott. N. N. per l' attore ,

II.

Risposta N.º con

1.º Recessione dal contratto di com-
pra, vendita datata2.º Articoli probatoriali pei testi-
monj N. N. e N. N.3.º Mandato in testa dell' Avvocato
N. N. del

IV.

Duplica N.º con

4.º Specifica delle spese giudiziali.

Dott. N. N. pel reo.

N. N. Pretore.

N. N. f. f. d' Attuario.

FORMOLARIO XXXIV. al §. 138.

Dinanzi l' i. r. Pretura in N. il 1825.

ROTOLO DEGLI ATTI

Nella causa tra N. N. attore contro N. N. reo convenuto in punto di pagamento di fiorini 4000.

ATTI DELL' ATTORE.

ATTI DEL REO.

I.

Processo inrotolato il N.º

II.

Copia legalizzata delle sentenza interlocutoria del N.º

III.

N.º Istanza per gli esami dei testimonj.

IV.

Protocollo originale sugli esami dei testimonj.

V.

Scrittura probatoria N.º con
1.º Specifica delle spese giudiziali.
2.º Mandato di sostituzione in testa
dell' Avvocato N. N. del

Dottor N. N.

sostituto pel reo.

VI.

Scrittura controprobatoriale N.º

con

A. Specifica delle spese giudiziali.

Dottor N. N.

per l' attore.

N. N. Pretore.

N. N. f. f. d' Attuario.

FORMOLARIO XXXV. al §. 140.

Dinanzi l' i. r. Pretura in N. il 1825,

ROTOLO DEGLI ATTI

in via d' appello

Nella causa tra N. N. attore contro N. N. reo convenuto in punto di rescissione della vendita de'

ATTI DELL' ATTORE,

ATTI DEL REO,

I.

Processo verbale in prima istanza consistente nei Protocolli d' udienza originali del gennajo e febbrajo 1824 cogli specificati atti.

II.

Interposizione d' appellazione N.º . . .

III.

Scrittura di gravame N.º . . . , con

A. Specifica delle spese,

IV.

Istanza N.º per l' inrotulazione ed inoltramento degli atti in mancanza di risposta appellatoria del reo.

Dottor N. N. per l' attore,

In contumacia del reo,

N. N. Pretore,

N. N. f. f. d' Attuario,

FORMOLARIO XL. al §. 149.

DISTINTA

dei processi concorsuali rimasti pendenti presso l' i. r. Pretura
in N. col di 31 dicembre 1824.

Nome dell' oberato	Giorno dell' Editto di concorso	Annotazioni fino a qual punto è arrivato il processo, e cosa ha impedito la definizione

FORMOLARIO XLIII. al §. 158.

Rubricazione di fuori.

Di dentro.

All'i. r. Pretura di N.

Inclita Pretura.

Istanza

di

Giovanni Piva possidente abitan-
te in N. Comune di N. in qua-
lità di tutore dei minori Gio-
vanni ed Anna del defunto Gia-
como Piva.

con la quale

deposita a favore della massa
ereditaria di Giacomo Piva l'im-
porto di fiorini 3001.

Pres. il 9 gennajo 1825.

N.º 31.

A tergo.

Col presente si ordina all'ufficio
dei depositi di questa Pretura
di ricevere e custodire l'entro
fatto deposito di fiorini 3001.

Dall'i. r. Pretura in N.
il 9 gennajo 1825.

N. N. Pretore.

L'entro fatto deposito è stato in
oggi consegnato a dovere a
quest'ufficio dei depositi dell'
i. r. Pretura in N.

N. il 9 gennajo 1825.

N. N. Pretore.

(L. S.) N. N. Aggiunto.

N. N. Attuario.

In qualità di tutore dei minori Gio-
vanni ed Anna del defunto Giacomo
Piva io sottoscritto ho incassato da
Angelo Treba la rata importante fio-
rini 3001 e scaduta il 6 corrente gen-
najo per prezzo di vendita della pos-
sessione N. vendutagli dal defunto sud-
detto con istromento 6 gennajo 1816.

Tale importo consiste in pezzi

30 sovrane d'oro di giusto peso F. 400-
1300 talleri di convenzione " 2600-
1 di mezzo tallero " 1-

Somma . . . F. 3001-

Deposito ora presso l'inclita Pre-
tura, ed insto di riceverlo e di regi-
strarlo.

N. il 9. gennajo 1825.

GIOVANNI PIVA m. p.

FORMOLARIO XLIV. al §. 169.

Rubricazione di fuori.

Di dentro.

All' i. r. Pretura in N.

Istanza

di

Giovanni Piva possidente abitante in N., Comune di N., in qualità di tutore dei minori Giovanni ed Anna del defunto Giacomo Piva, pel rilascio di fiorini 587:30 dai depositi per saldare il debito verso Pietro N. Con allegati *A B C* nel duplo.

Present. il 24 febbrajo 1825.
N.º 209.

A tergo.

Si ordina all'ufficio dei depositi di questa Pretura di rilasciare dall'entro indicato deposito all'istante verso sua formale ricevuta nella giornata 27 corrente alle ore due pomeridiane l'importo di fiorini 587:30, ciò che serve di notizia all'istante, al quale viene ordinato di legittimare entro giorni otto il pagamento eseguito al creditore Pietro N. con produrre la formale di lui ricevuta e l'originale obbligo del defunto Giacomo Piva.

Dall' i. r. Pretura in N. . . .
il 24 febbrajo 1825.

(L. S.) N. N. *Pratore.*

Fu oggi 25 febbrajo 1824 consegnato a Giovanni Piva.

N. N. *Cancelliere.*

Con sentenza del 30 agosto 1823 in *A* l'ora defunto Giacomo Piva fu condannato a pagare a Pietro N. fiorini 500 ed interessi del 5 per 100 dal primo di settembre 1822 in poi, in dipendenza dell'obbligo del defunto del 1.º detto settembre, quale debito ammonterà cogli ultimi del corrente mese a fiorini 587:30. Essendo stata l'eredità di detto defunto consegnata con decreto in *B* ai di lui figli ed eredi Giovanni ed Anna, e rispettivamente a me qual tutore loro; insistendo il creditore sul pronto pagamento, per effettuare il quale io non ho a mie mani danari, ed esistendo, come dall'estratto dei depositi in *C* nel rispettivo ufficio sotto il N.º 19 un deposito in fiorini 3001 in contanti, senza essere vincolato di sequestro od altro diritto, insto che ordinato fosse all'ufficio dei depositi di rilasciarmi dalla depositata somma verso mia ricevuta l'importo di fiorini 587:30.

N. il 24 febbrajo 1825.

GIOVANNI PIVA *m. p.*

AVVERTIMENTO.

Nella quitanza ossia certificato dell'eseguito deposito accennato al §. 167 delle Istruzioni, e nella formola N.º 44 dovrà con esattezza essere inserita l'intera specifica degli oggetti depositati, siccome, è prescritto per l'istanza relativa.

XLVI. al §. 174.

DEI DEPOSITI.

RILASCI.

Nam. del rilascio	Anno mese e giorno	N.º dell'esibito e data dell'ordine di rilascio	Nome di quello a cui si rilascia, e cosa si rilascia	Importo del danaro	Importo delle carte di credito	Prenotazione di di sequestro o esecuzione e del- la relativa ces- sazione